

LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI IMU - TARES E RISCOSSIONE


Sermoneta (Lt), 07/05/2013
Stefano Baldoni



NOVITA' SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 228/2012 art. 1, c. 380

- DEVOLUZIONE DEL GETTITO IMU AI COMUNI PER IL GLI ANNI 2013-2014
- ABOLIZIONE DELLA QUOTA STATALE PREVISTA DALL'ART. 13, C. 11, D.L. 201/2011
- DEVOLUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA D
- NUOVE FACOLTA' IN MATERIA DI ALIQUOTA CONCESSE AI COMUNI
- IL NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE



NOVITA' SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 228/2012 art. 1, c. 380

- L'ELIMINAZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E DEI TRASFERIMENTI ERARIALI

Legge 228/2012, art. 1, c. 383 – D.L. 174/2012 art. 9, c.6-bis

- VERIFICA DEL GETTITO IMU 2012

D.L. 174/2012 art. 9, c. 6 e 6-ter - DM 200/2012

- ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

D.L. 174/2012 art. 9, c.3 – DM 30/10/2012-Art. 10 D.L. 35/2013

- TERMINE DICHIARAZIONE IMU



NOVITA' SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 228/2012 art. 1, c. 386

- MODIFICHE AL CONTRIBUTO IFEL DAL 2013

Art. 10 D.L 35/2013

- NUOVO TERMINE PER LA DICHIARAZIONE IMU
- PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLE
DELIBERAZIONI IMU



NOVITA' SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PRASSI

Risoluzione MEF n. 1 del 11/01/2013

- Termine dichiarazione enti non commerciali

Risoluzione MEF n. 2 del 18/01/2013

- Obbligo dichiarativo per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP

Risoluzione MEF n. 3 del 04/03/2013


- Esenzione immobili enti non commerciali – obbligo di adeguamento dello statuto

Risoluzione MEF n. 4 del 04/03/2013

- Esenzione immobili enti non commerciali – immobili concessi in comodato

Circolare dell'agenzia delle entrate del 11/03/2013

- Esenzione IMU per i terreni incolti nei comuni montani



NOVITA' SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PRASSI

Risoluzione MEF n. 5 del 28/03/2013

- Pubblicazione delle delibere – pagamento della prima rata e immobili assegnati agli ex coniugi

Risoluzione MEF n. 6 del 28/03/2013

- Termine dichiarazione immobili di categoria D

Circolare MEF n.1 del 29/04/2013

- Termine presentazione dichiarazione e pubblicazione delle delibere/regolamenti



LA DEVOLUZIONE DEL GETTITO IMU AI COMUNI

Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011...per gli anni 2013 e 2014

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011

(art. 1 comma 380, L 228/2013)



LA DEVOLUZIONE DEL GETTITO IMU AI COMUNI

Eliminazione della **quota di riserva statale** disciplinata dall'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011

- *Applicata nell'anno 2012*
- *Pari alla metà dell'imposta calcolata **ad aliquota di base (0,76%) su tutti gli immobili soggetti fatta eccezione per***
 - Abitazione principale e pertinenze
 - Fabbricati rurali strumentali
 - Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci



LA DEVOLUZIONE DEL GETTITO IMU AI COMUNI

- Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (*art. 13, c. 10, D.L. 201/2011*)
- Immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (*art. 13, c. 11, D.L. 201/2011*)
- Fattispecie assimilate dal comune all'abitazione principale (*circ. MEF 3DF/2012*)
- Fabbricato assegnato all'ex coniuge (perché abitazione principale)

Calcolata senza tenere conto

- Detrazioni previste dall'art. 13, probabilmente si riferiva a:

- Detrazione per immobili cooperative



LA DEVOLUZIONE DEL GETTITO IMU AI COMUNI

- Detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni
 - Riduzione aliquota ordinaria o altre riduzioni di aliquota
 - Detrazione per abitazioni pensionati e residenti estero (circ. Mef 3DF/2012)
- Tributo erariale autonomo
 - Versamento
 - Contestuale all'imposta municipale
 - Codici tributo separati
 - Accertamento, riscossione, sanzioni, interessi, rimborsi, contenzioso



LA DEVOLUZIONE DEL GETTITO IMU AI COMUNI

Effetti eliminazione **quota di riserva statale**

- Tutto il gettito derivante dall'imposta è riservato ai comuni, fatta eccezione per la **nuova quota di riserva statale**
- La soppressione riguarda gli anni 2013 e 2014
 - ***Va ricordato però che l'IMU sperimentale cessa nel 2014 (art. 13, comma 1, D.L. 201/2011) con entrata in vigore nel 2015 dell'IMU "a regime" (art. 8 e 9 D.Lgs 23/2011) dove NON si prevedono quote di riserva***



LA DEVOLUZIONE DEL GETTITO IMU AI COMUNI

- Effetti sulla potestà regolamentare: rimozione dei limiti all'introduzione delle norme su
 - Rimborso aree divenute inedificabili
 - Valore venale delle aree edificabili

Abrogazione del comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (*art. 1, comma 380, let. h, L. 228/2012*)



QUOTA STATALE 2012: PROBLEMI LEGATI AI RIMBORSI

- *Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imu*

Art. 13, c. 11, D.L. 201/2011

- Risoluzione Ministero dell'Economia n. 2/DF del 13/12/2012



1

VERSAMENTO ALLO STATO ED AL
COMUNE DI UN IMPORTO NON DOVUTO





QUOTA STATALE 2012: PROBLEMI LEGATI AI RIMBORSI

2. VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE

- Istanza di rimborso unica da presentare al comune
- Rimborso da parte del Comune
Es quota versata allo Stato € 190 – quota da versare al Comune € 110:
RIMBORSO DI € 80 da richiedere al Comune

3. VERSAMENTO ALLO STATO DI UN IMPORTO NON DOVUTO

Es: Versamento a Giugno € 150 al Comune e € 150



QUOTA STATALE 2012: PROBLEMI LEGATI AI RIMBORSI

4. VERSAMENTO CON ERRATA INDICAZIONE CODICE TRIBUTO

- Importo complessivo versato CORRETTO ma con codice tributo sbagliati con DIVERSA DISTRIBUZIONE IMPORTI TRA STATO E COMUNE
 - NON E' POSSIBILE CHIEDERE LA CORREZIONE DEI CODICI ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE
 - NECESSARIE REGOLAZIONI FINANZIARIE TRA STATO E COMUNE




QUOTA STATALE 2012: PROBLEMI LEGATI AI RIMBORSI

5. ERRATA INDICAZIONE CODICE COMUNE
per errore dell'intermediario
 - Obbligo per l'intermediario di richiedere l'annullamento del modello F24 e di rimandarlo con i dati corretti
 - La struttura di gestione del F24 provvede alla correzione, all'invio dei dati ai comuni corretti ed alle regolazioni finanziarie



PERCHE' NON E' STATA AMMESSA LA
COMPENSAZIONE CON INDICAZIONE DI





LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- *Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011...per gli anni 2013 e 2014*


f) è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria..derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo

periodo del citato art. 13



LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- Introduzione di una nuova **quota di riserva statale** dell'imposta
 - *Applicata negli anni 2013-2014*
 - *Calcolata **ad aliquota di base (0,76%)***
 - *Immobili su cui si applica*
 - IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D



LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- nuova **quota di riserva statale** dell'imposta: **immobili a cui si applica**

- Categoria catastale D “fabbricati a destinazione speciale” comprende (L. 1249/1939 – DPR 1142/1949)

D1: opifici

D2: alberghi e pensioni

D3: teatri, cinematografi e sale per concerti spettacoli e simili

D4: case di cura e ospedali

D5: istituti di credito, di cambio e assicurazioni



LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- nuova **quota di riserva statale** dell'imposta: **immobili a cui si applica**

Quali sono i fabbricati interessati?

Ipotesi:

1. **Prevale il riferimento alla categoria catastale D**
2. Individuazione degli immobili ad uso produttivo nell'ambito della categoria catastale, cioè *“quelli destinati alla*



LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- nuova **quota di riserva statale** dell'imposta: **effetti sulla potestà comunale di fissazione delle aliquote**
 - Impossibilità di applicare aliquote ridotte inferiori allo 0,76% (*art. 13, comma 6, D.L. 201/2011*) – *RM 5/Df del 28/03/2013*:
Inapplicabilità della riduzione fino allo 0,4% per gli
 - Immobili non produttivi di reddito fondiario (*art. 13, c. 9, D.L. 201/2011*)
 - Immobili posseduti da soggetti IRES (*art. 13,*



LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- nuova **quota di riserva statale** dell'imposta: **effetti sulla potestà comunale di fissazione delle aliquote**

Effetti:

- *Possibili effetti distorsivi e disparità di trattamento con altri immobili produttivi classificati in categoria ordinaria che beneficiano invece di eventuali agevolazioni*
- *Non più applicabili nel 2013 le delibere comunali che prevedono aliquote inferiori allo 0,76% per gli immobili di categoria D*



LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- Applicazione della nuova quota statale ai fabbricati strumentali ad uso rurale? (*art. 13, comma 8, D.L. 201/2011*) – RM 5/2013
 - Gettito spettante allo Stato
 - Non applicabile l'aliquota dello 0,76% ma conferma dell'aliquota dello 0,2%
 - Norma che prevede l'aliquota è speciale
 - L'aumento dell'aliquota contrasterebbe con le finalità della norma speciale
 - Non può esercitabile la riduzione



LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- nuova **quota di riserva statale** dell'imposta: **altri effetti**
 - Non è più applicabile agli immobili soggetti ad imposta comunale il criterio del valore contabile di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92 (fatta eccezione per l'ipotesi di aumenti comunali)
 - Tale criterio riguarderà solo gli immobili soggetti alla riserva statale



• Possibili contrazioni rilevanti di gettito per i comuni a forte vocazione turistica e





LA NUOVA QUOTA DI RISERVA STATALE

- nuova **quota di riserva statale** dell'imposta: **natura**
 - Eliminati i riferimenti che caratterizzavano la “vecchia” quota statale come tributo erariale autonomo
 - Abrogazione art. 13, comma 11, D.L. 201/2011
 - Conseguenze:
 - Compartecipazione al tributo comunale, soggetta alla disciplina dello stesso²⁵
 - Stesse regole di funzionamento del tributo comunale

fi

L'INCREMENTO COMUNALE DELL'ALIQUOTA SUI FABBRICATI D

- *Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011...per gli anni 2013 e 2014*

G) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota statale dello 0,76%...per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

(art. 1, comma 380, L 228/2013)



L'INCREMENTO COMUNALE DELL'ALIQUOTA SUI FABBRICATI D

- Possibilità di deliberare una maggiorazione dell'aliquota statale sui fabbricati D
 - *Fino a 0,3 punti in più rispetto allo 0,76%*
 - *Range di variazione: da 0,76% a 1,06%*
- Limitatamente agli anni 2013 e 2014
- Gettito incrementale rispetto allo 0,76% di spettanza comunale
- Da ricordare che dal 01/01/2013 i moltiplicatori applicati agli immobili di categoria D è elevato da 60 a 65 (eccetto D5: moltiplicatore già 80)



EFFETTI FINANZIARI DELLA DEVOLUZIONE DELL'IMU AI COMUNI

BIENNIO 2013-2014

- Soppressione della quota di riserva statale 2012 (*art. 1, c. 380, let a, L. 228/2012*): devoluzione della previgente quota statale ai comuni (+)
- Introduzione di una nuova quota statale sugli immobili ad uso produttivo di categoria D (*art. 1, c. 380, let f, L. 228/2012*) (-)
- Soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, limitatamente ai trasferimenti fiscalizzati (*art. 1, c. 380, let e, L. 228/2012*) (-)
- Istituzione del fondo di solidarietà comunale (*art. 1, c. 380, lett b-c-d, L. 228/2012*) (+/-)



EFFETTI FINANZIARI DELLA DEVOLUZIONE DELL'IMU AI COMUNI

MAGGIORI RISORSE 2013	Importo (mln)
- Eliminazione vecchia quota statale IMU	€ 8.310,0
- Fondo di solidarietà comunale	€ 6.551,4
TOTALE MAGGIORI RISORSE	€ 14.861,4
MINORI RISORSE 2013	
- Soppressione FSR e trasferimenti	€ 4.717,9
- Quota IMU statale immobili D	€ 4.482,6
- Riduzione IMU comunale per fondo solidarietà	€ 4.717,9
TOTALE MINORI RISORSE	€ 13.918,4
EFFETTO FINANZIARIO FINALE COMPLESSIVO*	€ 943,00
* + 150 MLN 2013 – La somma di € 943 è tuttavia pari al gettito della maggiorazione taes allo stato	



EFFETTI FINANZIARI DELLA DEVOLUZIONE DELL'IMU AI COMUNI

- Effetto finanziario complessivo: neutrale
 - Fatta eccezione per l'incremento di € 150 mln solo per il 2013
 - Incremento delle somme sul FSC a seguito dell'eliminazione del taglio dovuto alla maggiorazione Tares bilanciato dall'incasso diretto della maggiorazione da parte dello Stato e non più dal comune



EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI

- Soppressione del FSR/trasferimenti erariali
 - Espressamente abrogati dall'art. 1, comma 380, let. e, della L. 228/2012
 - Limitata ai trasferimenti confluiti nel fondo (non ad esempio ex fondo sviluppo investimenti)
 - Effettuata DOPO I TAGLI PREVISTI per il 2013
 - Riduzione art. 16, c. 6, D.L. 95/2012 **€ 2.250 mln**
 - Riduzione numero amministratori per enti con elezioni nel 2013 (art. 1, c. 183, L. 191/2009)
 - Riduzione per maggiorazione tares (art.13, c.13-bis, D.L 201/2011) – ELIMINATA PER IL 2013 – *Art. 10, comma 2, D.L. 35/2013*
 - Riduzione art. 16, c.6, D.L. 95/12 - € 500 mln 2012 (se non utilizzati per estinzione mutui)




EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI

- Soppressione del FSR/trasferimenti erariali
 - Sospese per il 2013-2014 le norme riguardanti la devoluzione della cedolare secca ai comuni (art. 2, comma 8, D.Lgs 23/2011)
 - Abrogate le norme del federalismo municipale riguardanti
 - Istituzione del fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 3, del D.Lgs 23/2011);
 - Criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7 del D.Lgs 23/2011)
 - Sospensione di fatto del federalismo municipale per il biennio 2013-2014
 - Cessazione del meccanismo compensativo ICI-IMU (art. 13, comma 17, D.L. 201/2011) eccetto comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli e prov. Autonome Trento e Bolzano
 - Taglio compensativo 2012 fiscalizzato nel FSR



EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI

- Istituzione del fondo di solidarietà comunale
 - **Ambito di applicazione:** comuni regioni a statuto ordinario e Sicilia e Sardegna
 - **Risorse assegnate:** alimentato in prevalenza con risorse derivanti dall'IMU spettante ai comuni (€ 4.717,90 mln – 2013 e € 4.145,90 mln – 2014) e da alcune quote statali (€ 1.833,50 – 2013 + 150 mln -2013 – *comma 120 art. 1 L. 228/2012* e 318,50 mln - 2014)
 - **Importo iniziale:** L'importo definitivo del fondo sarà definito con apposito DPCM da emanarsi entro il 30/04/2013 (per il 2013) ed il 31/12/2013 (per il 2014)
 - **In caso di mancato accordo in Conferenza Stato-città DPCM emanati comunque entro il 15/05/2013 o il 15/01/2014**




EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI

- Istituzione del fondo di solidarietà comunale
 - **Finalità perequative:** compensare le differenze di gettito IMU tra i comuni sottraendo risorse a quelli che beneficiano delle nuove disposizioni per attribuirli a quelli che subiscono una riduzione

Superamento della logica della contribuzione statale, ma solo intervento PEREQUATIVO dello Stato (analogia con fondo perequativo di cui al D.Lgs 23/2011)

Ci saranno COMUNI con fondo POSITIVO (entrata corrente) e altri con RIDUZIONE delle somme IMU comunali in favore dello Stato (spesa corrente)



EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI

- Istituzione del fondo di solidarietà comunale
 - **Criteri di alimentazione e riparto del fondo**
(art. 1, c. 380, let. d, L. 228/2012)
 - Stabiliti dal DPCM
 - Parametri
 - Effetti finanziari del nuovo assetto dell'IMU
 - Definizione dei costi e dei fabbisogni standard
 - Dimensione demografica e territoriale
 - Dimensione gettito IMU comunale ad aliquota base
 - Incidenza delle risorse sopresse rispetto al totale delle risorse
 - Riduzioni dell'art. 16, comma 6, D.L. 95/2012 (€ 2.250 mln, legati alla spesa per consumi intermedi)
 - Clausola di salvaguardia per limitare le variazioni in aumento o diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota di base



EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI

- Istituzione del fondo di solidarietà comunale
 - **Erogazione provvisoria di somme**
(art. 1, c. 382, L. 228/2012)
 - Anticipo del fondo di solidarietà comunale 2013 a tutti i comuni delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna
 - 20% delle somme spettanti ad ogni comune a titolo di FSR o trasferimenti per il 2012 come risultanti dal sito internet del Ministero dell'Interno alla data del 31/12/2012
 - Entro il 28/02/2013
 - *Considerazione:*
Rischio di obbligo di restituzione da parte dei comuni che non avranno assegnazioni del fondo di solidarietà comunale



EFFETTI FINANZIARI PER I SINGOLI ENTI

- Effetto finanziario a livello di singolo ente:
approccio teorico

$$(IMU\ 2012 + FSR2012_{netto}) - IMU\ 2013 = +/-\ FSC$$

Dove:

IMU2012 = Gettito imposta 2012 ad aliquote di base
(accertamento convenzionale)

FSR2012netto = FSR2012 – riduzioni

Riduzioni:

- Art. 16, c.6, D.L. 95/12 - € 2250 mln 2013
- Art. 16, c.6, D.L. 95/12 - € 500 mln 2012 (se non utilizzati per estinzione mutui)
- Art. 14, c. 13-bis, D.L. 201/11 - € 1000 mln(SOPPRESSO)
- D.L. 78/2010 - € 27,7 mln 2013



EFFETTI FINANZIARI PER I SINGOLI ENTI

- Effetto finanziario a livello di singolo ente: *approccio teorico*

$$\text{IMU2013} = \text{IMU2012 aliquote base (convenzionale)} + \text{Quota statale IMU 2012} - \text{Gettito Immobili D}^*$$

*Inclusa la quota statale e determinato ad aliquote di base

- Effetti molto differenti a livello di singoli comuni che dipendono da
 - Guadagno gettito pari all'aliquota dello 0,38% su tutti gli immobili, eccetto abitazione principale, rurali strumentali e fabbricati D
 - Perdita gettito imposta immobili D
 - Commisurato all'aliquota dello 0,38% o alla maggiore aliquota deliberata dal Comune (salvo maggiorazione comunale)



EFFETTI FINANZIARI PER I SINGOLI ENTI

- Effetto finanziario a livello di singolo ente: *approccio teorico*

FSC2013: > 0 - Trasferimento dallo Stato al Comune

FSC2013: < 0 - Trasferimento dal Comune allo Stato (quota IMU comunale trattenuta)



EFFETTI FINANZIARI PER I SINGOLI ENTI

- Effetto sul gettito da incremento di aliquote comunali

> 0 se

Il comune NON aveva aumentato l'aliquote rispetto a quella di base per i fabbricati D nel 2012 ed applica nel 2013 la maggiorazione

< 0 se

Il comune AVEVA aumentato l'aliquote rispetto a quella di base per i fabbricati D nel 2012 e NON applica nel 2013 una equivalente maggiorazione



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- Normative di riferimento
- Art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011: *Si applica all'IMU l'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, let i, del D.Lgs 504/92*
- Art. 7, let i), D.Lgs 504/92

*Sono esenti da ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, c. 1, let c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, let. a), della L. 222/85 **svolte con modalità non commerciali** (introdotto dall'art. 91-bis D.L. 1/2012)*



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- Art. 39 DL 223/2006
*L'esenzione disposta dall'art. 7, c.1, let i), del D.Lgs 504/92, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale (**abrogato dal DL 1/2012**)*
- D.M. 19/12/2012, n. 200 stabilisce, ai sensi art. 91-bis, c. 3, D.L.1/2012, modificato dall'art. 9, c. 6, D.L. 174/2012
 - Modalità e procedure per la dichiarazione degli immobili con utilizzo misto
 - Elementi rilevanti per la determinazione del rapporto proporzionale ai fini dell'esenzione parziale degli immobili ad utilizzo misto
 - Requisiti generali e di settore per qualificare le attività di cui all'art. 7, c. 1, let i, del D.Lgs 504/92 come svolte con modalità non commerciali



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Requisiti dell'esenzione**
 1. **Soggettivo:** utilizzo dell'immobile da parte di soggetti di cui all'art. 87, comma 1, let. c) del Tuir (ora art. 73):
 - Enti pubblici o privati
 - Diversi dalle società
 - Residenti nel territorio dello Stato
 - Aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività non commerciale
 - Esempi
 - Enti pubblici (stato, enti territoriali, aziende sanitarie, enti assistenziali pubblici, enti pubblici non economici, istituti previdenziali, università, enti di ricerca, IPAB)



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- Enti privati: associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni ris. dalla trasformazione degli enti lirici e concertistici, ex IPAB privatizzate, Onlus, Chiesa cattolica, confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato
- Sono escluse in ogni caso dall'esenzione le **fondazioni bancarie** (*art. 9, comma 6-quinquies, D.L. 174/2012 – entrata in vigore dal 08/12/2012*)




L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

2. **Oggettivo:** destinazione dell'immobile esclusivamente allo svolgimento di attività
- Assistenziali
 - Previdenziali
 - Sanitarie
 - Didattiche
 - Ricettive
 - Culturali
 - Ricreative
 - Sportive
 - Attività di religione o culto, dirette all'esercizio del culto o alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana (*fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibile con gli artt. 8-19 della Cost. e pertinenze già esenti in base all'art. 7, comma 1, let. D)*
- Definizione delle attività contenuta nell'art 1 del D.M. 200/2012




L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- Requisito oggettivo: considerazioni giurisprudenziali
 - Attività svolte:
 - Svolgimento effettivo di una delle attività elencate
 - » Deve essere dimostrato dal contribuente e non può desumersi SOLO da documenti che attestino a priori il tipo di attività o dallo Statuto (*Cassazione, sent. n. 10092/05, 1064/2005, 5485/2008*)
 - Utilizzo TOTALE dell'immobile per lo svolgimento dell'attività
 - » L'esenzione non spetta se l'immobile è destinato anche ad altri usi (*Cassazione, sent. n. 5747/2005-10092/2005*) anche se non prevalente (*Consiglio Stato parere 266/96*)
 - Esenzione all'area fabbricabile
 - » Non compete anche se coltivata poiché la coltivazione del fondo non rientra tra le attività agevolate pur se i proventi sono destinati in favore dei meno abbienti, poiché è comunque produttiva di reddito (*Cassazione, sentenza n. 15552 del 02/07/2009*)



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Requisito oggettivo: considerazioni giurisprudenziali**
 - Attività svolte:
 - Irrilevanza della classificazione catastale del fabbricato
 - » Spetta il beneficio se il fabbricato è effettivamente destinato alle attività agevolate anche se la classificazione catastale è in contrasto con la destinazione effettiva
 - » E' onere del contribuente dimostrare la destinazione effettiva
 - » La destinazione catastale può essere solo un indizio (*Cassazione, sent. n. 19732/2010*)
 - Affitto di terreni agricoli da parte dell'Università di Agraria
 - » L'affitto di un terreno agricolo per il suo sfruttamento, anche se a modesto canone, eccede il limite dell'attività assistenziale, anche se previsto dallo statuto, denotando un carattere lucrativo e non solo assistenziale



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI


- **Utilizzo e titolarità immobile: considerazioni**
 - Necessità della coincidenza tra utilizzatore e possessore dell'immobile ai fini dell'esenzione
 - Corte Costituzionale, sentenze n. 426/2006 e 19/2007
 - Legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, let c, D.Lgs 446/97
 - Necessità di utilizzo diretto da parte del titolare dei diritti reali
 - *Cassazione, sentenza n. 28160/2008*
 - No esenzione per IACP perché non spetta nel caso di utilizzo indiretto anche se per finalità di pubb. Interesse
 - *Cassazione, sentenze n. 3843/2013-7385/2012*
 - Esclusione degli immobili concessi in locazione
 - *Cassazione, sentenze n. 10646/2005-8054/2005-18549/2003*



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

– Utilizzo e titolarità immobile: considerazioni

- Esclusione immobili concessi in comodato ad enti no profit per finalità agevolate?
 - *Cassazione, sentenza n. 22201/2008*
 - Non spetta l'esenzione nel caso di associazione che concede in comodato ad ente no profit
 - *Cassazione, sentenza n. 18838/2006*
 - Non spetta l'esenzione comodato ad associazione
 - *Ministero dell'Economia, risoluzione n. 4/DF del 04/03/2013*
 - Spetta l'esenzione se l'immobile è concesso in comodato da un ente non commerciale ad un altro per finalità agevolate (*critiche*)
 - Spetta l'esenzione se l'immobile è concesso in comodato da un ente non commerciale ad un altro appartenente alla stessa struttura, per attività agevolate



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI


3. Attività svolte con modalità non commerciali

- Requisito delle "attività aventi natura non esclusivamente commerciale" eliminato dall'art. 91-bis del D.L. 1/2012
- Introduzione della necessità che le attività agevolate siano svolte **CON MODALITA' NON COMMERCIALI**
- Requisiti generali e di settore necessari per qualificare le attività agevolate come svolte con modalità non commerciali stabiliti dal DM 200/2012 (*art. 9, commi 6 e 6-ter, D.L. 174/2012*)
 - Specifica normativa introdotta dal D.L. 174/2012 per rispondere ai rilievi di legittimità mossi dal Consiglio di Stato (*Parere 7658 del 27/09/2012*)



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Definizione “modalità non commerciali” (DM 200/2012, art. 1)**
 - *Modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'unione europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà*



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Requisiti per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciale (D.M. 200/2012)**
 - **Generali** (art. 3): lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente non commerciale devono prevedere
 1. Divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente a amministratori, soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori, salvo che:
 - Non siano imposte dalla legge
 - Non siano effettuate in favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività **altre attività istituzionali previste dalla normativa vigente**; *(sempre rientranti tra quelle della lettera i dell'art. 7 D.Lgs 504/92) – Rm 3/df del 04/03/2013*



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

2. Obbligo di reinvestire gli utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale
 3. Obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altro ente non commerciale che svolga **analoga attività istituzionale***, salvo legge
- Obbligo di adeguamento dello Statuto entro il 31/12/2012 (art. 7, DM 200/2012) – termine **ORDINATORIO (RM n. 3/df 04/03/2013)**
 - enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
 - Non è necessaria la modifica dello statuto ma solo scrittura privata registrata (non applicabilità norme del codice civile, impossibilità di imporre lo statuto)

R.M. 1/DF del 03/12/2012

** Attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento (Rm 04/03/2013)*



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Di settore (art. 4):**
 - Attività assistenziali e sanitarie:
 - *Attività convenzionate, accreditate o contrattualizzate*
 - Complementari o integrative al servizio pubblico
 - Prestazione di servizi assistenziali e sanitari
 - Alle condizioni previste dal diritto dell'UE e nazionale
 - In forma gratuita o con applicazione importi richiesti dalla normativa
 - *Attività non convenzionate, accreditate o contrattualizzate*
 - Svolte in forma gratuita o con corrispettivi simbolici MASSIMO NON oltre la META' dei corrispettivi medi previste per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nell'ambito territoriale, avuto riguardo anche all'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Di settore** (art. 4):
 - Attività didattiche:
 - Devono essere paritarie a quella statale
 - La scuola deve avere un regolamento che garantisce la non discriminazione nell'accettare gli alunni
 - Rispetto degli obblighi
 - *Accompagnamento alunni con handicap*
 - *Applicazione CCNL al personale*
 - *Adeguatezza delle strutture agli standard*
 - *Pubblicità del bilancio*
 - *Attività a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici tali da coprire solo una frazione del costo, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso*



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Di settore (art. 4):**
 - Attività ricettive, culturali, ricreative e sportive:
 - Svolte a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici MASSIMO NON oltre la META' dei corrispettivi medi previste per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nell'ambito territoriale, avuto riguardo anche all'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Decorrenza dei requisiti:**
 - Dall'anno 2012 poiché:
 - La decorrenza dal 01/01/2013 riguarda solo il rapporto proporzionale
 - L'art. 91-bis D.L. 1/2012, come modificato dall'art. 9, c. 6, D.L. 174/2012 stabilisce che i requisiti per qualificare l'attività non commerciale sono stabiliti dal D.M. 200/2012
 - Critica: la norma è entrata in vigore solo da dicembre 2012 – retroattività norma tributaria – principi statuto del contribuente
 - Non sanzionabile ?

RM 1/2012



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Unità immobiliari a destinazione MISTA**
 - Regola generale: non sono esenti dall'IMU
 - **Eccezione** posta dall'art. 91-bis del D.L. 1/2012 solo dal 01/01/2013
 - **Definizione** (art. 1 D.M. 200/2012): utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di:
 - attività agevolate con modalità non commerciali
 - attività agevolate con modalità commerciali o attività diverse da quelle agevolate



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

IPOTESI DI UTILIZZO MISTO (*art. 91-bis D.L. 1/2012*)

- a. Possibile separare la parte commerciale (o destinata ad attività non agevolate), destinata ad attività agevolate con modalità non commerciali**
- Frazione in cui si svolge l'attività di natura non commerciale identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti
ESCLUSIVAMENTE A TALE ATTIVITA': ESENTE
 - Frazione residua: applicazione norme sull'obbligo di separazione catastale delle porzioni con autonomia funzionale e reddituale permanente (art. 2, c. 41-42-43, DL 262/2006)
 - » Rendite catastali dichiarate o attribuite con effetto fiscale dal 01/01/2013



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI


b. **NON** è possibile separare la parte commerciale (o destinata ad attività non agevolate), destinata ad attività agevolate con modalità non commerciali

- Esenzione in **proporzione** all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da apposita **dichiarazione**
- A partire dal 01/01/2013
 - **Rapporto proporzionale** (art. 5 D.M. 200/2012) da applicare alla **rendita catastale** per ottenere la base imponibile IMU



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Unità immobiliari ad utilizzo misto:**
 - Superficie attività non agevolate o comm.li/ Superficie totale
- **Unità immobiliari ad utilizzo misto indistinto**
 - Numero soggetti attività non agevolate o comm.li / totale soggetti
- **Utilizzo misto limitato a specifici periodi dell'anno (anche nei casi precedenti)**
 - Giorni di utilizzo per attività non agevolate o comm.li / 365 (o totale giorni di utilizzo)
- **Gli enti non commerciali sono tenuti a tenere a disposizione dei comuni la documentazione da cui risultino gli elementi rilevanti per la determinazione delle percentuali (art. 7 DM 200/2012)**



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- b. NON è possibile separare la parte commerciale (o destinata ad attività non agevolate), destinata ad attività agevolate con modalità non commerciali**
- **Dichiarazione**
 - Obbligo di presentazione della dichiarazione per l'applicazione dell'esenzione in misura proporzionale (art. 91-bis, c. 3, D.L. 1/2012)
 - Modalità e procedure stabilite dall'apposito D.M. (n. 200/2012) – art. 91-bis, c. 3, D.L. 1/2012



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Obbligo dichiarativo per gli enti non commerciali**
 - D.M. 30/10/2012:
 - obbligo per gli enti non commerciali di dichiarare anche gli immobili esenti (lettera i) anche da prima del 01/01/2012
 - non è riproposta la norma che disponeva la dispensa dalla dichiarazione per gli immobile esenti
 - Dichiarazione utilizzo misto da effettuarsi impiegando l'apposito modello



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Obbligo dichiarativo per gli enti non commerciali**
 - Art. 6 DM 200/2012
 - Obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione per
 - Immobili soggetti ad IMU
 - Immobili soggetti a seguito separato accatastamento porzione commerciale
 - Immobili soggetti in base al rapporto proporzionale
 - Con il modello di cui all'art. 9, c. 6, del D.Lgs 23/2011, cioè quello approvato con DM 30/10/2012



L'ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

- **Obbligo dichiarativo per gli enti non commerciali**
 - RM n. 1/DF del 11/01/2013
 - Obbligo per gli enti non commerciali di presentare la dichiarazione per
 - *Immobili esenti ex lettera i*
 - *Immobili soggetti ad IMU*
 - *Immobili soggetti a seguito separato accatastamento porzione commerciale*
 - *Immobili soggetti in base al rapporto proporzionale*
 - Con il modello che deve essere approvato ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. 1/2012 (e non la dichiarazione IMU ordinaria)



L'ESENZIONE PER GLI IMMOBILI ISTITUZIONALI

(art. 13, c. 13, DL 201/2011 – art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011)

- Immobili (fabbricati, aree edif, terreni agricoli)
 1. **posseduti** da
 - Stato
 - Regioni
 - Province
 - Comuni
 - comunità montane
 - consorzi tra enti territoriali sopra indicati
 - enti del servizio sanitario nazionale



L'ESENZIONE PER GLI IMMOBILI ISTITUZIONALI

2. **Ubicati** nel proprio territorio
3. **Destinati** esclusivamente ai compiti istituzionali
 - Esclusi quelli concessi in uso a terzi o utilizzati indirettamente: *l'esenzione spetta solo per gli immobili adibiti a compiti istituzionali dell'ente proprietario e non a compiti istituzionali di enti diversi cui l'ente proprietario abbia un obbligo di legge di mettere a disposizione l'immobile, restando estraneo dalle funzioni ivi svolte*
 - Cassazione, sentenza n. 8496/2010
 - Cassazione, sentenza n. 22156/2006 (no esenzione provincia per sede provveditorato)
 - CTR Umbria 210 del 23/10/2012 riconosce invece l'esenzione agli immobili della provincia per impianti sportivi e caserma vigili del fuoco




L'ESENZIONE PER GLI IMMOBILI ISTITUZIONALI

- **Esenti** dalla quota statale gli immobili dei comuni ubicati sul proprio territorio (a prescindere dall'uso) – *art. 13, c. 11, DL 201/2011 – art. 4, c.5, let g, DL 16/2012*
- **Novità rispetto all'ICI**
 - Necessità che l'immobile sia ubicato sul territorio dell'ente
 - Non più esenti gli immobili delle ex ipab e delle camere di commercio



L'ESENZIONE PER GLI IMMOBILI ISTITUZIONALI

- Per i consorzi non sembra più valida la norma dell'art. 31, c. 18, della L. 289/2002 che estendeva l'esenzione anche ai consorzi tra enti territoriali e altri enti individuati dalla norma (NB: valida invece per la circolare MEF 3DF/2012)
 - Esenti solo i consorzi tra stato, regioni, province, comuni e comunità montane, ove NON soppressi (art. 2, c. 186, let. e), L. 191/2009
- **Eliminata** la facoltà regolamentare (*art. 59, c. 1, let. b, D.Lgs 446/97*)
 - Estendere l'esenzione anche agli immobili dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi, asl, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.



LA DICHIARAZIONE IMU

Dichiarazione IMU (*art. 9, comma 6, D.Lgs 23/2011*)

- Modello di dichiarazione IMU approvato da apposito D.M.
- Non stabiliva però l'obbligo alla sua presentazione

Obbligo di presentazione della dichiarazione (*art. 13, comma 12ter, DL 201/2011, introdotto dal D.L. 16/2012*)


- Soggetti obbligati: soggetti passivi
- Ipotesi di obbligo
 - Inizio possesso immobili
 - Variazioni rilevati ai fini dell'imposta
- Validità: anche negli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi rilevanti, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.



LA DICHIARAZIONE IMU

Termine di presentazione della dichiarazione

- **Termine originario:** 90 giorni dal verificarsi dell'evento (*art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011*)
- **Termine prorogato per il 2012:**
 - Presupposti da dichiarare antecedenti al 01/01/2012 e variazioni verificatesi fino al 06/11/2012: **90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva il modello di dichiarazione (04/02/2013) – (art. 9 D.L. 174/2012)**
 - Termine per la dichiarazione dei **costi aggiuntivi per gli immobili D soggetti al criterio del valore contabile:**
 - **90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui gli stessi sono rilevanti ai fini IMU (anno successivo alla contabilizzazione) – (D.M. 30/10/2012 – RM 6/DF 28/03/2013)**
- **Nuovo termine a regime:**
 - **30 giugno dell'anno successivo (art. 10, comma 4, D.L. 35/2013)**



LA DICHIARAZIONE IMU

Termine di presentazione della dichiarazione

- **Termini particolari a regime:**

- **dichiarazione dei costi aggiuntivi per gli immobili D soggetti al criterio del valore contabile: 30/06 anno successivo al loro effetto sull'IMU**
- **risoluzione anticipata o mancato esercizio del diritto di riscatto finale del bene: 90 gg dalla riconsegna del bene (verbale di consegna) – DM 30/10/2012 – OGGI 30/06 dell'anno successivo a quello dell'evento**



LA DICHIARAZIONE IMU

Nuovo termine di presentazione: effetti

- **Decorrenza**

- Relazione governativa al DL 35/2013 stabilisce che la decorrenza è **dal 2013**
- La modifica ha riguardato tutti i termini contenuti nell'art. 12-bis quindi sia il termine a regime che quello speciale per le variazioni verificatesi dal 01/01/2012
- Conseguenze:
 - Riapertura dei termini per presentare la dichiarazione IMU 2012 (*circolare MEF 1/2013*)
 - Immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012 fino al 31/12/2012: **30/06/2013**
 - Immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2013: **30/06/2014**



LA DICHIARAZIONE IMU

Nuovo termine di presentazione: effetti sul ravvedimento

- **Ravvedimento “lungo” per omesso versamento (art. 13, c. 1, let. b, D.Lgs 472/97)**
 - Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
 - Entro 1 anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista la dichiarazione periodica
- **Situazione previgente:** la dichiarazione avente un termine “mobile” non si poteva ritenere periodica, con valenza del termine di 1 anno per il ravvedimento
- **Situazione attuale:**
 - Valenza periodica della dichiarazione con scadenza annuale (*tesi MEF*): termine ravvedimento scadenza della dichiarazione (es omesso versamento 2012 entro il 30/06/2013) – *favor rei per rata del 17/12/2012?*
 - Assenza valenza periodica: termine annuale (es. omesso versamento 2012 entro il 18/06/2013 ed il 17/12/2013)




LA DICHIARAZIONE IMU

Nuovo termine di presentazione: effetti sul ravvedimento

- **Relazione governativa al DL 35/2013**

In particolare, la lettera a) stabilisce, a partire dall'anno 2013, un unico termine per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all'istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del D. Lgs. n.472 del 1997. Infatti, quest'ultima disposizione prevede due diversi termini di ravvedimento collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione. L'attuale termine di 90 giorni entro cui deve essere assolto l'obbligo dichiarativo IMU e la successiva previsione secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni seguenti, sempreché non si verificano modificazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta, contenuti nell'art. 13, comma 12-ter, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, non permettono di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU, con ripercussioni negative sull'applicabilità delle norme in materia di ravvedimento.



LA DICHIARAZIONE IMU

Norme non richiamate

- Norma di eliminazione parziale della dichiarazione Ici per talune fattispecie (art. 37, comma 53, DL 223/2006)
 - Reintrodotta con il DM di approvazione dei modelli
- Esclusione dall'obbligo di dichiarazione delle informazioni contenute nella denuncia di successione (art. 15, L. 383/2001)

Confermato

- Indicazione dell'IMU nella dichiarazione dei redditi (per compensazione con crediti dich redditi) – art. 37, c. 55, DL 223/2006
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'IMU dovuta nell'anno precedente (art. 1, c. 104, L. 296/2006)



LA DICHIARAZIONE IMU

Le istruzioni ministeriali (D.M. 30/10/2012)

- Stabiliscono i casi di obbligo di presentazione della dichiarazione
 - Dubbi di legittimità
- **IPOSTESI SENZA OBBLIGO**
 - Sussistenza di una dichiarazione ICI compatibile
 - Quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta risultano dalle procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI) – *art. 53 D.L. 223/2006*
 - Se il contribuente ha rispettato specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni richieste dai regolamenti comunali
 - Immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali sia esenti, sia soggetti, sia ad utilizzazione mista (obbligo di specifica dichiarazione) – RM n. 1/DF del 11/01/2013



LA DICHIARAZIONE IMU

- **IPOTESI SENZA OBBLIGO**
 - Abitazione principale
 - Il comune ricava i dati dall'anagrafe (?)
 - ECCEPPO:
 - coniugi con residenze e dimore separate nello stesso comune
 - Abitazioni insistenti sul territorio di due comuni
 - Abitazioni assegnate all'ex coniuge
 - SOLO SE UBICATE NEL COMUNE DI NASCITA DEI CONIUGI O IN QUELLO IN CUI E' AVVENUTA LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
 - Abitazione dell'anziano o disabile ricoverato
 - Se il comune ha deliberato l'assimilazione all'abitazione principale
 - Pertinenze dell'abitazione principale (dubbi)
 - Fabbricati rurali strumentali
 - Dati trasmessi al comune ai sensi dell'art. 4, c. 2, del DM 26/07/2012



LA DICHIARAZIONE IMU

- **IPOTESI SENZA OBBLIGO**
 - Variazioni della rendita catastale
 - Modificazioni catastali oggettive e soggettive
 - Elementi rilevanti risultanti dalla successione



LA DICHIARAZIONE IMU

• IPOTESI CON OBBLIGO

• **Fabbricati che cessano di essere inagibili o inabitabili**

- NO per acquisizione del possesso poiché c'è già apposita richiesta

• **Fabbricati di interesse storico o artistico**

- Dubbi se già dichiarati in precedenza tali nell'ici, anche se muta il tipo di agevolazione

• **Immobili che beneficiano di riduzioni di aliquota solo se deliberate dal comune**

- Immobili non produttivi di reddito fondiario
- Immobili posseduti da soggetti IRES
- Immobili locati
 - SOLO SE RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRATI PRIMA DEL 01/07/2010
- Fabbricati "beni merce" invenduti
- Immobili di cittadini italiani non residenti

• **Terreni agricoli e non coltivati dal coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola** (vedi poi RM 2/2013)**

• **Immobili oggetto di leasing**



LA DICHIARAZIONE IMU

• IPOTESI CON OBBLIGO

- Immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali
- Atti riguardanti aree fabbricabili, variazione del valore venale delle aree
 - SALVO CHE IL CONTRIBUENTE NON SI SIA ADEGUATO AL VALORE VENALE PREDETERMINATO DAL COMUNE
- Terreni agricoli che diventano aree edificabili
- Demolizione di fabbricato
- Immobile assegnato al socio della coop edilizia a proprietà divisa in via provvisoria
- Immobile assegnato al socio della coop edilizia a proprietà indivisa o variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio
- Immobili IACP
- Aree pertinenziali di fabbricati



LA DICHIARAZIONE IMU

• IPOTESI CON OBBLIGO

- Immobili esenti
 - Fabbricati culturali
 - Immobili enti non commerciali
- Fabbricati inagibili o inabitabili recuperati per attività assistenziali (non più esenti)
- Immobile che acquista o perde il diritto all'esenzione nel corso dell'anno
- Fabbricati di categoria D che pagano l'imposta con il criterio del valore contabile (per valore iniziale o per contabilizzazione di costi)
 - NB: - la contabilizzazione dei costi avvenuta nel 2011 andava dichiarata entro il 04/02/2013 – ora 30/06/2013, quella avvenuta nel 2012 entro il 30/06/2013
- Riunione di usufrutto
- Estinzione diritto di abitazione, enfiteusi, uso o superficie
- Parti comuni dell'edificio ex art. 1117 cod civ e multiproprietà
- Immobili posseduti da soggetti interessati a fusioni, scissioni, incorporazioni
- Acquisto o cessazione di diritto reale per legge (es usufrutto legale)



LA DICHIARAZIONE IMU

R.M. 2/DF del 18/01/2013


- Dichiarazione NON obbligatoria per coltivatori diretti e IAP che avevano già dichiarato predetta condizione ai fini ICI, salvo variazioni
 - Valido
 - PER I TERRENI AGRICOLI
 - PER LA “FINZIONE GIURIDICA” DI NON EDIFICABILITA’ DELLE AREE
 - PER LE SOCIETA’
 - *Valenza per le società agricole? Rischio interpretazione ministeriale in relazione agli effetti sull’ici*



LA DICHIARAZIONE IMU

•SOGGETTI OBBLIGATI


- Soggetto passivo (sia chi lo diviene e sia chi cessa)
- Amministratore del condominio
- Leasing: locatario dalla stipula del contratto
- Multiproprietà: amministratore
- Sequestro cautelare: stabilito dal provvedimento del giudice
 - Immobile pignorato: ici/imu a carico del proprietario fino al decreto di trasferimento
(*Cassazione, sentenza n. 5736/2013*)



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Organo competente

- Modifica dell'aliquota di base: competenza espressa del Consiglio Comunale (*art. 13, c. 6, D.L. 201/2011*)
- Altre variazioni ammesse su aliquote e detrazioni:
 - Competenza generica del comune
 - Competenza in materia di aliquote attribuita alla Giunta dall'art. 42, c.2, let f, del D.Lgs 267/2000
 - Analogia con la dizione usata dall'art. 6 del D.Lgs 504/92, prima della modifica del 2007
 - Comunque probabile validità della previsione del comma 6 per tutte le altre ipotesi (Consiglio Comunale)
 - Nell'imposta municipale propria "a regime", l'art. 8 del D.Lgs 23/2011 indica una più chiara competenza del Consiglio Comunale.



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Mancata deliberazione

- Vigenza delle aliquote di legge il primo anno
- Negli anni successivi, conferma delle aliquote deliberate dall'ente l'anno precedente (art. 1, comma 169, L. 296/2006 – richiamato dall'art. 9, c. 7, D.Lgs 23/2011)

Termine della deliberazione

- A regime: validità regola dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006
- Entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Anno 2012: possibile approvare/modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione entro il 31/10/2012


Sulla base dei dati aggiornati

In deroga a

Art. 172, comma 1, let e, D.Lgs 267/2000

Art. 1, comma 169, L. 296/2006


NB: manca la deroga all'art. 53, c. 16, L. 388/2000



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Termine della deliberazione


- Dal 01/01/2013 possibilità di variazione delle aliquote e delle detrazioni entro il 30/09 per la salvaguardia degli equilibri correnti di bilancio (*art. 1, c. 444, L. 228/2012*)
- Deroga alla regola generale dettata dall'art. 1, comma 169, L. 296/2006



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Pubblicità della deliberazione (Art. 13, c.15, DL 201/2011)

- Invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Entrate, di tutte
 - *Le deliberazioni regolamentari*
 - *Le deliberazioni tariffarie*
relative alle entrate tributarie
 - Termine:
 - 30 giorni dalla esecutività (decimo gg successivo alla pubblicazione)
 - Comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio
 - Deliberazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero
 - Sostituisce la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
 - Mancato invio
 - Diffida del Ministero dell'Interno
 - Blocco dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti sino all'adempimento



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Pubblicità della deliberazione (Art. 13, c.15, DL 201/2011)

- Anno 2012:
 - Inserimento delle delibere delle aliquote e dei regolamenti in formato pdf sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it
 - Pubblicati dal ministero sul sito www.finanze.gov.it
 - Predetta procedura sostituisce la pubblicazione in GU
 - Non ancora attivo per altri tributi (seppure utilizzabile)

(nota DF del 06/04/2012)



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI


Publicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011)

Dall'anno 2013:

- Deliberazioni delle aliquote e della detrazione dell'IMU da inviare esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito del Ministero
- Efficacia decorrente dalla data della pubblicazione sul sito
- Effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di inserimento sul sito se la pubblicazione avviene entro il 30/04 dell'anno di riferimento della delibera (*delibera da inviare entro il 23/04*)
- Mancata pubblicazione entro il 30/04: proroga delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente

Norma che deroga ai principi dell'art. 1, c. 169, L. 296/2006 e dell'art. 53, c. 16, L. 388/00 – dubbi

REGOLE ABROGATE




DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Publicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)

Dall'anno 2013 – *duplice obbligo pubblicitario*:

1. Deliberazioni di approvazione
 - delle aliquote e della detrazione IMU
 - del regolamento IMUda inviare esclusivamente in via telematica mediante inserimento nella sezione del “portale del federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero
 - Efficacia decorrente dalla data della pubblicazione sul sito informatico
2. Obbligo di inserimento sul “Portale del federalismo fiscale” degli elementi delle delibere specificate dal Ministero sentita l'ANCI
 - Privo di efficacia costitutiva



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Publicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)
– Circolare MEF 1 del 29/04/2013


- Pubblicità sul sito MEF con effetto **costitutivo**
 - Il mancato adempimento nel termine ultimo previsto determina l'efficacia della delibera solo dall'anno successivo
- La pubblicità costitutiva riguarda anche i regolamenti
- Invio possibile solo tramite il portale del federalismo fiscale: non validi altri sistemi di invio
- La norma riguarda solo l'invio e la pubblicazione delle delibere MA NON INCIDE sui TERMINI DI ADOZIONE
 - Art. 1, comma 169, L. 296/2006 per la delibera delle aliquote
 - Art. 53, comma 16, della L. 388/2000 per i regolamenti
 - Art. 193, c. 3, D.Lgs 267/2000



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Pubblicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013) – Circolare MEF 1 del 29/04/2013


- Pertanto la delibera delle aliquote IMU per dispiegare i suoi effetti nell'anno 2013 deve:
 - Essere approvata entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione
 - Essere inviata al MEF per la pubblicazione sul sito informatico per il tramite del portale del federalismo fiscale entro il **9/11/2013**
 - Tesi del MEF - dubbi



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Pubblicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)

- Effetti della pubblicazione sulle rate IMU
 - Prima rata (16/06)
 - Delibere pubblicate sul sito **ENTRO IL 16 MAGGIO (INVIO ENTRO IL 9 MAGGIO)**
 - VALIDE PER IL CALCOLO DELLA PRIMA RATA
 - Delibere **NON** pubblicate **ENTRO IL 16 MAGGIO**
 - Se pubblicata sul sito la delibera del 2012:
*Prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente**
 - Se NON pubblicata sul sito la delibera 2012:
prima rata calcolata con le aliquote di legge



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Publicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)


- Effetti della pubblicazione sulle rate IMU
 - Prima rata (16/06)
 - L'ente che intende confermare le aliquote 2012 NON è tenuto ad adottare alcuna deliberazione
 - Per evitare l'applicazione delle aliquote di legge deve accertarsi che la deliberazione sia stata pubblicata sul sito e in caso negativo inserirla sul sito in tempo utile
 - La mancata pubblicazione entro il 16 maggio ha effetti solo sul calcolo della prima rata ma NON sulla validità della delibera adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno di riferimento



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Publicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)


- *Chiarimenti circolare Min Finanze n. 3 del 07/03/2001 per il calcolo della prima rata con il criterio delle aliquote dell'anno precedente*
 - Mutamento dell'uso dell'immobile rispetto all'anno prima: *occorre considerare le aliquote vigenti per quella fattispecie nell'anno precedente*
 - Es: immobile D – aliquota 2012 0,9%
2013:
 - 50% dello 0,76% allo stato
 - 50% dello 0,14% al Comune
 - *Acquisto nel corso dell'anno precedente: va applicata la vecchia aliquota considerando l'imposta per 12 mesi*
 - *Vendita/acquisto nel corso del primo semestre del 2013: va applicata l'aliquota dell'anno 2012 ragguagliando l'imposta ai mesi di possesso nel primo semestre 2013 con eventuale saldo a dicembre*



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Publicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)


- Effetti della pubblicazione sulle rate IMU
 - Saldo (16/12)
 - Delibere pubblicate sul sito ENTRO IL 16 NOVEMBRE (INVIO ENTRO IL 9 NOVEMBRE)
 - VALIDE PER IL CALCOLO DEL SALDO
 - Delibere NON pubblicate ENTRO IL 16 NOVEMBRE
 - SALDO CALCOLATO SULLA BASE:
 - *DEGLI ATTI PUBBLICATI ENTRO IL 16 MAGGIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO*
 - *IN MANCANZA DI QUELLI ADOTTATI NELL'ANNO PRECEDENTE*



DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Publicità della deliberazione (Art. 13, c.13bis, DL 201/2011, modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013)

- Effetti della pubblicazione sulle rate IMU
 - Mancata pubblicazione della delibera entro il 16/11:
 - Inapplicabilità aliquote e regolamento dal 01/01?
 - Manca deroga espressa al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 53, c. 16, L. 388/2000
 - Più chiara la versione precedente della norma *“gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico a condizione che la delibera sia pubblicata entro il 30/04”*
 - Conseguenze solo sulle sanzioni?



VERSAMENTO DEL TRIBUTO NEL 2013

Applicazione delle regole generali (Art. 9, comma 3, D.Lgs 23/2011)

- Due rate di pari importo scadenti il
 - 16 giugno
 - 16 dicembre
- Criterio derogato dalla norma dell'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 in caso di mancata pubblicazione della deliberazione entro il 16/05*
- Facoltà di versare in unica soluzione entro il 16 giugno
 - Possibile in caso di mancata pubblicazione della deliberazione entro il 16/05? *I soggetti passivi effettuano il versamento in misura pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 10, c. 4 D.L. 35/2013)*

Rate di pari importo:

- Semplice se non ci sono modificazioni nell'anno
- Se si verificano modifiche degli immobili

Prima del 16/06:

Rata 1: imposta dovuta per l'anno, tenendo conto della situazione variata, diviso due

Dopo il 16/06:

Rata 1: sarà stata calcolata in misura pari alla metà dell'imposta dovuta per l'intero anno

Rata 2: saldo dell'imposta dovuta, non necessariamente coincidente con la Rata 1.



VERSAMENTO DEL TRIBUTO NEL 2013

- Cadenza in giorno festivo o sabato: scadenza differita al primo giorno non festivo successivo (art. 6, comma 8, DL 330/1994)
- Non richiamata la norma speciale per i non residenti (art. 1, comma 4bis, DL 16/1993)
 - Versano però con le stesse modalità dell'ICI (circolare MEF 3DF/2012)
 - Modalità chiarite con comunicato MEF del 31/05/2012



VERSAMENTO DEL TRIBUTO NEL 2013

	Pubblicazione delibera sul sito del MEF			
Rata	Entro 16/05	Tra il 16/05 ed il 16/11	Oltre il 16/11	
Prima rata (16/06)	Aliquote e detrazione 2013 metà del tributo annuale dovuto	Aliquote e detrazione 12 mesi del 2012 50% del tributo calcolato con aliquote e detrazione ADOTTATE NEL 2012		
Saldo (16/12)	Aliquote e detrazione 2013 saldo del tributo annuale dovuto	Aliquote e detrazione 2013 saldo del tributo annuale dovuto	1)Aliquote e detrazione pubblicate entro il 16/05 2)Aliquote e detrazione ADOTTATE nel 2012	



OGGETTO DELL'IMPOSTA: I TERRENI

Art. 13, comma 2, DL 201/2011:

- assoggetta ad imposta tutti gli immobili (quindi anche i terreni)
- richiama le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo (*restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 504/92*)

Tipologie di terreni

Terreni agricoli

Aree edificabili

Terreni pertinenziali di fabbricati

Terreni diversi dai precedenti “terreni incolti”




I TERRENI AGRICOLI

Definizione:

Art. 2, let. c), D.Lgs 504/92: “*per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 codice civile*”.

Definizione coincidente con l’ICI

- Terreni agricoli nell’imposta municipale propria
 - Sono soggetti i terreni su cui è svolta un’attività **imprenditoriale**
 - Non necessariamente l’attività agricola deve essere svolta dal soggetto passivo (affitto, comodato, ecc.)
 - L’attività agricola può essere svolta anche da società agricole e non solo da imprenditori agricoli individuali



I TERRENI AGRICOLI

- Confermata l'esenzione per i terreni agricoli situati in zone di montagna o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L.

984/1977

- Comuni individuati nell'allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14/06/1993

(art. 7, c.1, let. h, del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011 a sua volta richiamato dall'art. 13, commi 1 e 13, del D.L. 201/2011)

- Possibile modifica all'elenco dei comuni in cui sono esenti i terreni agricoli con Dm *sulla base dell'altitudine e della redditività dei terreni (art. 4, comma 5-bis, DL 16/2012)*



I TERRENI PERTINENZIALI

Art. 2, c. 1, let a, D.Lgs 504/92

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano e che si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

- **Definizione di pertinenza**

1. **Definizione civilistica** (art. 817): *sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un'altra cosa*

- REQUISITO OGGETTIVO: Sussistenza di un vincolo funzionale o strumentale che leghi la cosa accessoria a quella principale
- REQUISITO SOGGETTIVO: Effettiva volontà di creare il vincolo da parte del soggetto che può disporre dei due beni

Sentenze Cassazione n. 19375/2003 – 17035/2004



I TERRENI PERTINENZIALI

- Definizione di pertinenza
 2. **Definizione catastale**: *ciò che incide sulla redditività del fabbricato*
 - Conseguenza: non tassabili i residui di cubatura
 3. **Definizione urbanistica**: *terreno o lotto su cui grava il fabbricato. E' pertinenza tutta l'area che ha contribuito alla potenzialità edificatoria del fabbricato*
 - Conseguenza: tassabile tutta la cubatura non utilizzata



Le aree pertinentziali: orientamento della Cassazione

- **PRINCIPIO:** sono aree pertinentziali quelle individuate secondo la definizione civilistica, a prescindere dall'iscrizione catastale

Sentenza n. 15739 del 13/07/2007

- Irrilevanza del dato catastale ma preminenza del concetto **civilistico**: necessità di rilevare nel CASO CONCRETO se sussiste il vincolo pertinentziale
- Impossibilità di disciplinare in via regolamentare la pertinenza, essendo ammessa tale possibilità solo per i fabbricati pertinenza dell'abitazione principale (art. 59, c. 1, let. d), D.Lgs 446/97)

Conseguenza: Non tassabilità delle aree pertinentziali sia catastalmente separate che “graffate” al fabbricato



Elementi che caratterizzano la pertinenza civilistica

- **Requisito soggettivo:**
 - Coincidenza di proprietari
 - Atto di destinazione
 - Durevolezza della volontà della destinazione
- **Requisito oggettivo:**
 - Stato dei luoghi: durevole destinazione dimostrata dallo stato dei luoghi
 - Possibilità anche per aree non connesse o distaccate purchè ci sia una connessione materiale



Vincoli al riconoscimento della pertinenza per la Cassazione

1. Necessità dell'inserimento in dichiarazione dell'area pertinenziale
2. Attenta verifica fattuale della sussistenza dei requisiti pertinentziali
3. Non riconoscimento del vincolo pertinenziale creato al solo fine di eludere le imposte (abuso del diritto)



Vincoli al riconoscimento della pertinenza per la Cassazione

- **Aree pertinenziali: necessità di esplicita dichiarazione**
 - *Sentenza n. 19638 del 11/09/2009*: Sono aree pertinenziali solo quelle espressamente dichiarate come tali dal soggetto passivo nella dichiarazione originaria o di variazione, a prescindere dall'effettiva previsione degli strumenti urbanistici

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 dell'ICI: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quell'area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta esposta nella denuncia iniziale, o nella denuncia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza...".

La non dichiarazione esprime la volontà del contribuente di scegliere la natura edificabile dell'area rispetto a quella pertinenziale (valore al silenzio)

Conseguenza: Tassabilità delle aree pertinenziali catastalmente separate non dichiarate – probabile non tassabilità di quelle graffate



Vincoli al riconoscimento della pertinenza per la Cassazione

- **Sussistenza di fatto dei requisiti e assenza dell'abuso del diritto**

Sentenza n. 25127 del 30/11/2009

- La realizzazione di un muro perimetrale non è di per se sufficiente a dimostrare in vincolo pertinenziale
- Il vincolo pertinenziale richiede un **asservimento funzionale o ornamentale** delle aree al fabbricato che
 - Deve avere **carattere durevole** (il muro può abbattersi in qualsiasi momento)
 - Deve essere **provato** dal contribuente
 - Deve **valutarsi in maniera rigorosa**: se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (ornamentali, estetiche, economiche, ecc.) non può avere valenza tributaria
 - La "simulazione" di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell'art. 817 c.c., al fine di ottenere un risparmio fiscale va dunque inquadrato nella più ampia categoria dell'abuso di diritto (v. Cass. SS.UU. 30055/2008).
 - Deve essere dichiarato dal contribuente



Vincoli al riconoscimento della pertinenza per la Cassazione

- **Sussistenza di fatto dei requisiti e assenza dell'abuso del diritto**

Sentenza n. 22128 del 29/10/2010

- L'esistenza del vincolo pertinenziale postula anche quello della non suscettibilità del bene a diversa destinazione senza radicale trasformazione
- "le cose" si considerano "pertinenze" di "un'altra cosa" non semplicemente perché poste a "servizio o ad ornamento" della stessa ma solo se tale destinazione sia (soggettivamente ed oggettivamente) "durevole", ovvero sia presenti segni concreti esteriori dimostrativi della volontà del titolare di imporre a quelle cose uno degli scopi considerati dalla norma civilistica.
- In materia fiscale la sussistenza del vincolo pertinenziale deve essere valutato con maggior rigore rispetto alla norma civilistica, per evitare l'abuso del diritto
- La destinazione a giardino in carenza di ulteriori elementi concreti, non depone affatto per la sussistenza di un sicuro e durevole asservimento dell'area, nonostante la sua vocazione edificatoria (e, quindi, la lievitazione del suo valore economico), al "servizio" od all'"ornamento" dell'edificio.
- Anche sentenza n. 10090 del 09/06/2012




Aree pertinentenziali: ipotesi

- Pertinenze graffate (residui di cubatura):
 - Fanno parte dell'ordinario catastale, cioè di quella porzione di terreno che l'Agenzia del Territorio considera pertinenza del fabbricato edificato

Modalità di tassazione

- La particella di terreno concorre a formare la classe del fabbricato e, quindi, la rendita catastale
 - L'imposta sull'area è scomputata tramite il fabbricato
- Verifica vincolo pertinentenziale di fatto
 - Sussistente: Non tassabilità autonoma (limiti?)
 - Non sussistente: Possibile accertamento se non dichiarato (dubbi)
 - Per la Cassazione i residui di cubatura non sono tassabili (*sentenze n. 22208/2006 e n. 23347/2004*)
- Se cedibili ? – la tassabilità della cessione di cubatura




Aree pertinentenziali: ipotesi

- Pertinenze non graffate o catastalmente separate: possibili comportamenti
 - Non recepimento orientamento Cassazione
 - Considerare pertinenza solo l'ordinario catastale
 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/e del 12/08/2005: per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa ai fini delle imposte erariali, le aree pertinentenziali devono essere censite al catasto insieme al fabbricato
 - Rischio di sconfitta in giudizio: sentenza Cassazione 22128/2010
 - Recepimento orientamento Cassazione
 - Pertinenza secondo la nozione civilistica

VERIFICHE DA ESEGUIRE

- a. Verifica della dichiarazione dell'area
 - PERTINENZA DICHIARATA
 - Verifica puntuale della sussistenza dei requisiti di pertinentenzialità modalità:
 - **Obbligo di prova da parte del contribuente**
 - **Rigoroso accertamento fattuale** (durevole destinazione, non suscettibile di modificazione senza trasformazione)
 - **Verifica di eventuali simulazioni del vincolo pertinentenziale**
 - Possibili rimedi anti-elusivi




Aree pertinentenziali: ipotesi

- PERTINENZA NON DICHIARATA:
 - Area tassabile a prescindere dalla sussistenza del vincolo pertinenziale

Rimedi anti-elusivi:----- effetto di depauperamento della base imponibile

- Tentativo di disconoscere il vincolo pertinenziale per mancanza del requisito soggettivo dimostrato dall'omesso accatastamento dell'area come pertinenza.
- Attivazione del recupero dell'imposta dovuta sul fabbricato (la rendita catastale è inferiore a quella che si avrebbe con la graffatura dell'area)
 - Procedura di cui al comma 336 della L. 311/2004
“situazione di fatto non più coerente con la situazione catastale”
 - Procedura di cui all'art. 3, c. 58, L. 662/96



La tassabilità della cubatura ceduta

- Possibilità di trascrivere i contratti di trasferimenti di diritti edificatori (DL 70/2011)
- Possibile cedere la volumetria non usata ad altro soggetto
- Il volume ceduto può non essere da subito legato ad un suolo ma che rimanga sospeso fino a che non decide dove sfruttarlo il proprietario
- Tassabilità a fini ICI:
 - Individuazione del momento di assoggettamento: con la ratifica dell'ente?



I TERRENI INCOLTI

Terreni diversi dalle aree fabbricabili, dai terreni agricoli e dai pertinenziali di fabbricati

- *Terreni incolti o abbandonati diversi dalle aree fabbricabili*
- *Terreni non fabbricabili sui quali viene esercitata l'attività agricola in forma non imprenditoriale (Cd orticelli privati)*
- *Terreni non fabbricabili sui quali sono svolte attività diverse da quelle agricole*



I TERRENI INCOLTI: l'esenzione nei comuni montani

Tesi dell'esenzione

- Manca la definizione nella norma
- Manca il criterio per individuare la base imponibile
- Definiti imponibili solo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o IAP (*art. 13, comma 5, D.L. 201/2011*)

FONTI

- Circolare MEF n. 3 del 18/05/2012
- Istruzioni alla dichiarazione IMU 2012 (paragrafo terreni)
- Risposta question time Commissione Finanze Camera, sottosegretario Min, Economia del 19/12/2012
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/e del 11/03/2013 (*senza motivazione*)
 - Sono quindi assoggettati ad IRPEF (*art. 9, comma 9, D.Lgs 23/2011*)



I TERRENI INCOLTI: l'esenzione nei comuni montani

Tesi dell'esenzione

FONTI

- Cassazione, sentenza n. 7369 del 11/05/2012
*(terreni incolti soggetti ad ICI poiché la definizione di terreno agricolo include non solo i terreni su cui è esercitata l'attività agricola ma anche **quelli astrattamente idonei a tale utilizzo**)*
 - l'art. 1, comma 2, d.lgs 504/92 stabilisce che non ci sono distinzioni in relazione all'uso degli immobili



I TERRENI INCOLTI: l'esenzione nei comuni montani

Tesi dell'applicazione dell'imposta

- Rientrano nella definizione di immobile (*art. 13, comma 2, D.L. 201/2011*)
- Il riferimento alla conferma delle definizioni ICI dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli contenuto nel comma 2 dell'art. 13 NON limiti i beni soggetti solo a questi
- l'imposizione dei terreni non coltivati posseduti da IAP o coltivatori diretti nell'art. 13, c. 5, DL 201/2011 si riferisce ai terreni agricoli tenuti a riposo nella tecnica di rotazione agraria (*circ. MEF 3/DF/2012*)
- Esenzione nei comuni montani **riservata** ai terreni agricoli
- Principio di stretta interpretazione letterale delle norme agevolative (art. 14 preleggi, Cassazione)
- Già il MEF escludeva i terreni "incolti" dalla definizione di terreno agricolo (*circolare n. 9 del 14/06/1993*)

FONTI


- Circolare IFEL bilancio 2012
- Circolare IFEL 03/01/2013
- Relazione governativa emendamento Senato n. 4.1000 al D.L. 16/2012



I TERRENI INCOLTI: l'esenzione nei comuni montani

Problemi

- Mancanza della definizione e dell'individuazione del valore imponibile
 - Applicabile per analogia quello dei terreni agricoli (*circ. MEF 3DF/2012*)
 - Valore imponibile: reddito dominicale x 1,25 x 135 (110)
 - *Moltiplicatore 110 applicabile ai terreni incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola, tenuti a riposo nell'applicazione delle tecniche di rotazione agraria (circ. MEF 3DF/2012)*




POTESTA' REGOLAMENTARE

- **Conferma della potestà regolamentare generale art. 52 D.Lgs 446/97**
- **Eliminazione dell'estensione all'IMU delle facoltà regolamentari specifiche per l'imposta municipale propria (art. 59, c. 1, D.Lgs 504/92 – modifica art. 14,c.6, D.Lgs 23/2011 da parte dell'art. 4, c. 1, D.L. 16/2012)**
 - *Potestà regolamentare art. 52 più ampia dell'art.59*
 - *Da verificare la possibilità di reintrodurre le facoltà abrogate ricorrendo all'art. 52*



POTESTA' REGOLAMENTARE

- **Facoltà regolamentari specifiche per l'imposta municipale propria NON più richiamate**
 - Stabilire ulteriori condizioni per la finzione giuridica di non edificabilità delle aree anche con riferimento alla qualità e quantità del lavoro prestato dai coltivatori diretti e IAP (*let. a*)
 - Estendere l'esenzione per gli immobili dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi, asl, anche agli immobili NON destinati esclusivamente a compiti istituzionali (*let. b*)
 - Limitazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali ai soli fabbricati (e non alle aree) – *let. c*
 - Prevedere il rimborso per le aree fabbricabili divenute successivamente inedificabili stabilendone
 - Termini, limiti temporali e condizioni (*let. f*)




POTESTA' REGOLAMENTARE

- **Facoltà regolamentari specifiche per l'imposta municipale propria NON più richiamate**
 - Determinazione periodica del valore venale delle aree fabbricabili (strumento deflattivo del contenzioso) – *let. g*
 - Considerare regolarmente eseguiti i versamenti di un contitolare per conto di altri (*let. i*)
 - Stabilire differimenti dei termini dei versamenti in casi particolari (*let. o*)
 - Prevedere compensi incentivanti per gli uffici tributari (*let. p*)




POTESTA' REGOLAMENTARE

- **Facoltà regolamentari previste per l'ICI ABROGATE**
 - Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali (*art. 59, c. 1, let. d D.Lgs 446/97*) – *Abrogata dal DL 201/11*
 - Assimilazione delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (*art. 59, c. 1, let. e D.Lgs 446/97*) – *Abrogata dal DL 201/11*
 - Disciplina delle caratteristica di fatiscenza del fabbricato ai fini della riduzione ex art. 8 D.Lgs 504/92 (*art. 59, c. 1, let. h D.Lgs 446/97*) – *Abrogata dal DL 201/11 (poi reintrodotta dal DL 16/12)*




POTESTA' REGOLAMENTARE

- **Facoltà regolamentari RIMASTE nell'IMU**
 - **Facoltà regolamentari "opzionali"**
 - Disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione al fine dell'applicazione della riduzione dell'imponibile (*art. 13, c. 3, D.L. 201/11*)
 - "Assimilazione" all'abitazione principale delle
 - Unità immobiliari di anziani e disabili ricoverati
 - Unità immobiliare cittadini italiani residenti all'estero
 - (*art. 13, comma 10, D.L. 201/11*)
 - Introduzione dell'accertamento con adesione, in base ai criteri del D.Lgs 218/97 (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)
 - Introduzione altri istituti deflattivi del contenzioso (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)
 - Prevedere rateizzazioni senza interessi nel caso di perfezionamento dell'accertamento con adesione e degli altri istituti di cui al D.Lgs 218/97 (*art. 9, c. 5, D.Lgs 23/2011*)




POTESTA' REGOLAMENTARE

- **Facoltà regolamentari RIMASTE nell'IMU**
 - **Facoltà regolamentari "necessarie"**
 - Fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (*art. 1, c. 165, L. 296/06*)
 - Determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale
 - Il contribuente non è tenuto al versamento
 - Non si procede all'accertamento (derogabilità importo minimo € 30 dal 01/07/2012?)
 - (*art. 1, comma 168, L. 296/06*)
 - Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (*art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c. 8, L. 212/2000*)
 - Individuazione della forma di riscossione degli avvisi di accertamento
 - Determinazione forma riscossione coattiva (*da verificare in base ad evoluzione normativa*)



POTESTA' REGOLAMENTARE

- Altre facoltà regolamentari
 - Introduzione di ulteriori ipotesi di ravvedimento (*art. 13 D.Lgs 472/97*)
 - Agevolazioni fino all'esenzione in favore degli esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per opere pubbliche (*art. 1, c. 86, L. 549/95*)
 - Agevolazioni, fino all'esenzione, per gli immobili delle ONLUS (*art. 21 D.Lgs 460/97*)
 - Agevolazioni, fino all'esenzione, in favore delle ex IPAB divenute ASP o privatizzate (*art. 4, c.5, D.Lgs 207/2001*)
 - Agevolazioni, fino all'esenzione, per centri polifunzionali (frazioni o zone montane < 3000 abitanti) (*art. 10 D.Lgs 114/1998 – vedere disciplina singole regioni*)




POTESTA' REGOLAMENTARE

Facoltà art. 59	Applicabilità con art. 52
Let. a): finzione giuridica aree	Non è possibile perché si incide sui soggetti passivi
Let. b): esenzione immobili Stato, Regioni, ecc	Non è possibile perché si estende un'esenzione (limite soggetti passivi)
Let. c): limite esenzione enti no profit ai soli fabbricati	Non è possibile perché si riduce un'esenzione (limite soggetti passivi)
Let. f): rimborso aree divenute inedificabili	Possibile perché favorevole al contribuente No per la quota statale 2012 – Sì 2013
Let. g): valore venale aree	Valori di riferimento Autolimitazione potere accertamento (problema dell'indisponibilità pretesa tributaria)
Let. i): versamenti contitolari	Probabilmente possibile, ma NON sulla quota statale – SI PER LINEE GUIDA MEF
Let. m): accertamento con adesione	Possibile, già previsto dall'art. 9 D.Lgs 23/2011 e art. 50 L. 449/97



POTESTA' REGOLAMENTARE

Facoltà art. 59	Applicabilità con art. 52
Let. o): differimento scadenze	Non potrebbe riguardare la quota statale
Let. p): incentivi al personale*	Non è possibile. Norma art. 3, c. 57, L. 662/96 limitata all'ICI – principio onnicomprensività retribuzione – art. 2, c. 3- art. 24, c. 3, art. 45, c. 2, D.Lgs 165/2001 – art. 15, lettera k, ccnl 01/04/1999
* Restano invece gli incentivi per l'ICI anche dal 2012 – <i>Corte conti Puglia</i>	



CONTRIBUTO IFEL

(art. 4, c. 3, D.L. 16/2012) – per l'anno 2012

Contributo in favore dell'ifel (art. 10, c. 5, D.Lgs 504/92)

- ridotto allo 0,8 per mille
- calcolato sulla quota di IMU comunale al NETTO abitazione principale e pertinenze
- versato direttamente dalla struttura di gestione mod F24
- Trattenuta sugli incassi e riversamento diretto da parte della struttura di gestione (modalità da stabilire con prov Agenzia Entrate)



CONTRIBUTO IFEL

(art. 1, c. 386, L. 228/2012) – per gli anni 2013-2014
Contributo in favore dell'ifel (art. 10, c. 5, D.Lgs 504/92)

- Ulteriormente ridotto allo 0,6 per mille
- calcolato sulla quota di IMU comunale al NETTO abitazione principale e pertinenze
 - Incremento quota comunale rispetto al 2012
- versato direttamente dalla struttura di gestione mod F24
 - Trattenuta sugli incassi e riversamento diretto da parte della struttura di gestione (modalità da stabilire con prov Agenzia Entrate)
 - Norma non richiamata dal comma 386 – validità?



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

1) *Art. 2, comma 36, DL 262/06*

- L'Agenzia del Territorio ha effettuato delle verifiche sui fabbricati rurali sulla base:
 - *Informazioni fornite dall'AGEA*
 - *Verifiche nell'ambito dei compiti istituzionali*
 - *Amministrative*
 - *Da telerilevamento*
 - *Da sopralluogo sul terreno*
- Scopo delle verifiche:
 - Individuare fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perduto i requisiti di ruralità
 - Individuare fabbricati non dichiarati in catasto

fi IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

1) *Art. 2, comma 36, DL 262/06*

- **Procedura**
 - L'Agencia del Territorio pubblica sulla GU un comunicato con cui rende nota, per ogni comune, la disponibilità dell'elenco degli immobili individuati
 - Tale elenco include la data a cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, se disponibile ed è pubblicizzato:
 - Per 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato
 - Presso i Comuni interessati
 - Tramite gli uffici provinciali
 - Sul sito internet



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

1) *Art. 2, comma 36, DL 262/06*

Termini ordinari per l'accatastamento dei fabbricati

Art. 28 Rdl 652/39: I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani..debbono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro 30 giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. Debbono essere al pari dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

1) *Art. 2, comma 36, DL 262/06*

- **Procedura**
 - L'elenco vale come richiesta di presentazione ai titolari dei diritti reali degli atti di aggiornamento catastale ai sensi del DM 701/94.
 - I titolari dei diritti reali devono provvedere entro 7 mesi (e non più 90 giorni) dalla data di pubblicazione del comunicato – *modifica introdotta dall'art. 26bis DL 248/07*
 - In mancanza intervento sostitutivo dell'Agenda del Territorio:
 - Da parte dell'Ufficio Provinciale competente
 - Iscrizione in catasto del fabbricato
 - Con oneri a carico dell'interessato
 - Notifica dell'esito ai titolari dei diritti reali



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

1) **Art. 2, comma 36, DL 262/06**

- **Efficacia delle rendite attribuite agli effetti fiscali**, in deroga alle vigenti disposizioni, dal:
 - 1° gennaio dell'anno successivo alla data a cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto se indicata nell'elenco
 - 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato in caso di mancata indicazione di detta data
- Sono applicate le sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione catastale.
- Apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanarsi entro 90 giorni, stabilisce le modalità attuative di detta procedura – Decreto del 09/02/2007
- Circolare n. 7 del 15/06/2007 – Accertamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità – definizione dei criteri

fi IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

1) *Art. 2, comma 36, DL 262/06*

- Problemi urbanistici connessi
 - Aspetto urbanistico della regolarizzazione degli immobili non accatastati?
 - Costruzioni ante settembre 1967 non richiedono titolo edilizio
 - Obbligo del titolo edilizio per le successive
 - Problemi legati al rilascio del permesso in sanatoria
 - Vincoli ambientali
 - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 63/2008: non sanabili)
 - Violazione distanze dai vicini (rischio azioni da parte dei vicini)
 - Rischio di dover demolire i fabbricati non sanabili



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- Conclusione delle operazioni di verifica da parte dell'Agencia del Territorio entro il 30/09/2010 (*art. 19, c. 7, D.L. 78/2010*)
- Riapertura dei termini al **30/04/2011** per l'accatamento spontaneo da parte dei titolari di diritti reali sui fabbricati di
 - **Fabbricati non dichiarati in catasto**
 - Per gli avvisi pubblicati in GU tra il 01/01/2007 ed il 31/12/2009 ENTRO IL 30/04/2011
 - Dichiarazione di accatamento rese disponibili ai comuni tramite il portale dei comuni, per le verifiche urbanistico-edilizie
 - **Interventi edilizi su immobili che hanno determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarati in catasto**



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- Restano ferme
 - Procedure di cui al comma 336, art. 1, L. 311/04
 - Attività in surroga da parte dell'Agencia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali sono venuti meno i requisiti (individuati ai sensi del comma 36 dell'art.2 del DL 262/06)
 - Attività di accertamento da svolgere da parte dell'Agencia del Territorio relative a immobili iscritti nelle categorie F3 (in corso di costruzione) o F4 (in corso di definizione), che siano stati ultimati o resi servibili all'uso



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- ipotesi di inadempimento
 - Inadempimento da parte dei **titolari di diritti su fabbricati non dichiarati**
 - Attribuzione, da parte dell'Agencia del Territorio di una **rendita presunta** iscritta provvisoriamente in catasto
 - Avvalendosi degli elementi tecnici forniti dai comuni
 - Con oneri a carico del titolare (da determinare con apposito DM entro il 31/12/2010)
 - Anche mediante la stipula di convenzioni con gli organismi di categoria professionali
 - Successiva attribuzione di classamento definitivo



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- ipotesi di inadempimento
 - Inadempimento da parte dei **titolari di diritti su fabbricati con interventi edilizi su consistenza o destinazione**
 - Accertamenti eseguiti dall'Agencia del Territorio
 - anche con la collaborazione dei Comuni
 - mediante la stipula di convenzioni con gli organismi di categoria professionali
 - Successiva attribuzione di classamento definitivo




IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- Criteri di determinazione delle rendite presunte
 - Fissati dal provvedimento del Direttore dell'Agencia del Territorio del 19/04/2011
 - Basate su criteri semplificati
 - Es. Abitazioni:
 - Consistenza x tariffa media
 - Consistenza in vani stimata dividendo la superficie complessiva del fabbricato (da rilievi aerei o misurazioni esterne) per il vano medio catastale
 - Tariffa media della classe: determinata con sopralluoghi



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- La procedura di notifica delle rendite presunte
 - Affissione all'albo pretorio dei comuni interessati
 - Pubblicazione comunicato sulla GU, sul sito internet dell'agenzia del territorio, presso gli uffici provinciali e presso i comuni (03/05/2012)
 - Termine impugnativa: decorrente dopo 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (scadenza: 17/10/2012)



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- Obbligo per i proprietari di provvedere alla presentazione dell'aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sulla GU (*art. 11, c. 7, DL 16/2012*)
- Sanzioni in caso di inadempimento
 - Sanzioni quadruplicate ex art. 2 D.Lgs 23/2011.
 - Sanzioni da devolvere al 75% ai comuni (*art. 2, c. 12, D.Lgs 23/2011*)



IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

Norme di disciplina

2) La riapertura dei termini (*art. 19, c. 8, D.L. 78/2010 - art. 2, c. 5bis, D.L. 225/2010*)

- Effetti delle rendite presunte
 - Effetti fiscali della rendita presunta e di quella successivamente dichiarata come proposta o attribuita come definitiva: dal 01/01/2007 SALVO PROVA CONTRARIA volta a dimostrare in sede di autotutela una diversa decorrenza
 - Tributi erariali e locali sulla rendita presunta corrisposti a titolo di acconto, salvo conguaglio

fi IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

POSSIBILI CASISTICHE

- FABBRICATI ACCATASTATI ENTRO IL 30/04/2011
 - Sanzioni catastali: applicabili con le vecchie misure
 - Effetto fiscale della rendita proposta (art. 2, c. 36, DL 262/2006)
 - 01 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato in GU, se non specificata nell'elenco la data della violazione dell'obbligo di accatastamento
 - 01 gennaio dell'anno successivo a quello di violazione dell'obbligo di accatastamento, riportato nell'elenco
 - Recupero ICI: con decorrenza dal periodo sopra indicato, entro i limiti dei termini di decadenza
 - Recupero tarsu/Tia: secondo gli ordinari termini di decadenza

fi IL RECUPERO DELL'ICI SUI FABBRICATI FANTASMA

POSSIBILI CASISTICHE

- FABBRICATI NON ACCATASTATI ENTRO IL 30/04/2011 CON RENDITA PROPOSTA
 - Sanzioni catastali: applicabili con le vecchie misure
 - Effetto fiscale della rendita proposta e della successiva rendita definitiva (art. 2, c. 5bis, DL 225/2010)
 - 01/01/2007
 - Recupero ICI: con decorrenza dal periodo sopra indicato, entro i limiti dei termini di decadenza
 - Possibilità ricorso alla rendite presunta per eliminare possibili disparità di trattamento con chi ha accatastato nei termini
 - Conguaglio all'atto dell'attribuzione della rendita definitiva
 - Recupero tarsu/Tia: secondo gli ordinari termini di decadenza



FABBRICATI RURALI

- Soggetti all'imposta municipale propria sperimentale
 - *Soggetti anche all'imposta municipale a regime (art. 8, comma 2, D.Lgs 23/2011)*
 - *Esclusi dall'ICI (art. 23, comma 1bis, del DL 207/2008)*
- Rientrano nella definizione di fabbricato a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, comma 1 bis, del DL 207/2008 dal 01/01/2012 (*art. 13, comma 14, lettera d, del D.L. 201/2011*)
 - *Problema degli effetti dell'abrogazione della norma interpretativa*



FABBRICATI RURALI

Trattamento fiscale parzialmente agevolato

- **Fabbricati abitativi:** soggetti ad imposta con le regole ordinarie
- **Fabbricati strumentali**
 - Esenti se ubicati in comuni montani o parzialmente montani (<http://www.istat.it/it/archivio/6789>)
 - Soggetti ad aliquota agevolata se imponibili (art. 13, c. 8, D.L. 201/2011):
 - 0,2% di base riducibile fino allo 0,1%




FABBRICATI RURALI

Fabbricati rurali strumentali (art. 9, comma 3bis, DL 557/93)

“Sono fabbricati rurali strumentali quelli necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile ed in particolare destinati”:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
- all’allevamento ed al ricovero degli animali;
- all’agriturismo;
- all’abitazione dei dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all’alpeggio nelle zone di montagna;
- ad uso ufficio dell’azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001;
- all’esercizio dell’attività agricola di maso chiuso.




FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E IMU

- Necessità dell'iscrizione dei fabbricati nella categoria D/10?
- **In senso contrario**
 - *Non richiesto dalla lettera della norma*
 - *Abrogato l'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del DL 70/2011 (art. 13, comma 14, let. d-bis, DL 201/2011)*
 - *Circolare MEF n. 3DF/2012*
 - Abrogazione norma art. 7 D.L. 70/2011
 - Necessità di un decreto per stabilire le modalità di inserimento della ruralità negli atti catastali




FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E IMU

- Necessità dell'iscrizione dei fabbricati nella categoria D/10?
- **In senso favorevole**
 - Precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in tale senso
 - *L'art. 9 del DL 557/93 incide solo sul classamento catastale dell'immobile*
 - *Orientamento formatosi quando le norme vigenti non richiedevano l'iscrizione in catasto come A/6 o D/10*
 - *L'art. 29, comma 8, del D.L. 216/2011 ha specificato che la domanda di variazione della categoria catastale non muta il classamento originario degli immobili ad uso abitativo, nulla specificando per i fabbricati strumentali (gli effetti della domanda comportano il loro classamento in D10).*



FABBRICATI RURALI STRUMENTALI E IMU

- Necessità dell'iscrizione dei fabbricati nella categoria D/10?
- **In senso favorevole**
 - Secondo l'orientamento positivo, sono strumentali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta
 - Fabbricati iscritti nella categoria catastale D10 o aventi *l'annotazione di cui al DM 26/07/2012*
 - Fabbricati non iscritti in catasto, in possesso dei requisiti di ruralità (da accatastare comunque entro il 30/11/2012 –*art. 13, comma 14-ter, DL 201/2011*)



CENTRALI ELETTRICHE A PANNELLI FOTOVOLTAICI

- Iscrizione in catasto

Risoluzione Agenzia del Territorio n. 3/T/2008

- Pannelli posizionati sul suolo: beni immobili, unità immobiliari
 - Da iscrivere nella categoria D/1 in quanto impianti fissi assimilabili alle turbine delle centrali (Cassazione, sentenza n. 16824/2006)
- Pannelli situati su porzioni di fabbricati di modesta potenza destinati a consumi domestici: **pertinenze di unità immobiliari**



CENTRALI ELETTRICHE A PANNELLI FOTOVOLTAICI


- Iscrizione in catasto

Cassazione, sentenza n. 4030 del 14/03/2012

Il parco eolico è una centrale elettrica e valgono le considerazioni fatte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2008: le turbine sono parti integranti della centrale e più in generale sono immobili per incorporazione anche tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo

Nella categoria E non possono iscriversi immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ecc con autonoma autonomia funzionale e reddituale (art. 2, c. 40, DL 262/2006)

Posizione contrastante dell' Agenzia delle Entrate che li ritiene beni mobili (*circ 46/2007 – 38/2010*)



CENTRALI ELETTRICHE A PANNELLI FOTOVOLTAICI

- Iscrizione in catasto

Nota Agenzia del Territorio n. 31892 del 22/06/12

- **Installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o ubicate in aree di pertinenza di edifici**

- *Da non accatastare separatamente in quanto impianto di pertinenza di immobili*

- *Necessità di variare l'accatastamento del fabbricato se si incrementa il valore del fabbricato per più del 15%*

- *Da non accatastare le porzioni di immobili ospitanti impianti di modesta produzione in termini di potenza ed energia*



CENTRALI ELETTRICHE A PANNELLI FOTOVOLTAICI

- Iscrizione in catasto

Nota Agenzia del Territorio n. 31892 del 22/06/12

- **Da non accatastare**

- Impianti fotovoltaici di potenza nominale < 3 kw
- Impianti fotovoltaici di potenza nominale < 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto (anche se al suolo)
- Impianti al suolo: volume dell'intera area destinata < 150 mc



Ruralità impianti fotovoltaici: definizione come reddito fondiario

- Sono attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135 cc, se effettuate da imprenditori agricoli
 - *Produzione e cessione di energia e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche (biomasse, pellet, centrali fotovoltaiche)*
 - *Produzione e cessione di carburanti e di prodotti chimici ottenuti da vegetali provenienti prevalentemente dal fondo (bioetanolo, biodiesel, biogas, biopolimeri, bioplastiche da amidi)*
(art. 1, comma 369, L 296/2006)



Ruralità impianti fotovoltaici: definizione come reddito fondiario

- Sono quindi rurali gli impianti fotovoltaici
 - Inseriti nell'ambito di aziende agricole
 - L'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo nello svolgimento dell'attività agricola
 - L'impianto sia posto nel comune dove è sita l'azienda o in quello limitrofo
 - Sussista uno dei requisiti indicati nella circolare 32/E 2009



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

Recepimento normativo dell'orientamento della Cassazione

Art. 7, commi 2bis e 2 ter del DL 70/2011

Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9 del DL 557/93...i soggetti interessati possono presentare all'agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A6 per gli immobili rurali a uso abitativo o della categoria D10 per gli immobili rurali ad uso strumentale.



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

- Per ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità catastale di fabbricati NON iscritti in categoria D/10 o A/6 il contribuente doveva:

- Presentare apposita **istanza** all'Agencia del Territorio entro il **30/09/2011** con allegata autocertificazione di cui al DPR 445/2000 dove il contribuente dichiarava che:

- *L'immobile possiede in via **continuativa** a decorrere dal quinto anno antecedente a quello della presentazione della domanda i requisiti di ruralità*

- *Nel caso di fabbricati entrati in possesso del dichiarante da meno di cinque anni, possibile integrazione con ulteriore autocertificazione dei precedenti titolari o degli eredi attestante la sussistenza della ruralità anche per il periodo anteriore (circ Ag Terr 6/2011).*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

- L'Agenzia del Territorio:
 - Verifica la sussistenza dei requisiti di ruralità
 - Convalida entro il 20/11/2011 la certificazione
 - Riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta
- Casistiche possibili entro il 20/11/2011
 - CONVALIDA FORMALE DELLA CERTIFICAZIONE: riconoscimento delle categorie A/6 e D/10
 - DINIEGO ESPRESSO DELL'ATTRIBUZIONE: immobili rimangono soggetti ad ici
 - MANCATA RISPOSTA:Il contribuente assume in via provvisoria per ulteriori 12 mesi l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

- **Casistiche possibili entro il 20/11/2012**
 - **CONVALIDA FORMALE:** attribuzione delle categorie A/6 o D/10 con effetto retroattivo
 - **DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO:** mancato riconoscimento della ruralità
 - Il richiedente deve pagare:
 - Tutte le imposte non versate;
 - Gli interessi
 - Le sanzioni determinate in misura DOPPIA rispetto alla vigente normativa
 - **MANCATA RISPOSTA: ?**



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

L'eliminazione della procedura

- Disposizioni dei commi 2bis, 2 ter e 2 quater del D.L. 70/2011 **abrogate** dall'art. 13, comma 14, lettera d bis), del D.L. 201/2011
- Fatti salvi gli effetti prodotti dalle domande presentate dopo il 30/09/2011 e fino al 30/09/2012 (*art. 13, comma 14bis, D.L. 201/2011 - art. 29, comma 8, D.L. 216/2011 – art. 3, c. 19, D.L. 95/2012*)
 - *Ai fini del riconoscimento della ruralità*
 - *Resta però fermo il classamento degli immobili rurali abitativi*
 - *Apposito DM Economia stabilirà le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

La presentazione della domanda di variazione della categoria catastale **NON** comporta più la modifica della categoria ma una **SEMPLICE ANNOTAZIONE** per i fabbricati rurali che non sono **D/10** *“Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. “*

Domande da presentare entro il **30/09/2012** con allegata autocertificazione **SOLO per fabbricati rurali non già D/10 GIA' ESISTENTI**

Modalità stabilite da apposito comunicato agenzia del territorio del 07/08/2012



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

- Dopo il termine del 30/09/2012 le variazioni della ruralità devono essere dichiarate:
 - Con **DOCFA nel caso di NUOVE** costruzioni o di fabbricati oggetto di interventi edilizi
 - Con allegata l'autocertificazione dei requisiti di ruralità
 - E' iscritta l'annotazione sulla dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

- Con apposita richiesta nel caso di acquisto / perdita dei requisiti senza necessità di variazioni di categoria, classe o altri dati reddituali
 - Con allegata autocertificazione requisiti di ruralità
 - Annotazione negli atti catastali
 - - *cancellazione, a seguito di richiesta prot. n. Del dell'annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data*
 - - *Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma , DM 26/07/2012, con richiesta prot. n..... Del.....*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

•Verifica autocertificazioni: A CAMPIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO (PROVINCE AUTONOME – art. 6 DM)

- Acquisite presso le amministrazioni competenti
- Obbligo per le PA che possiedono le informazioni di garantire l'accesso senza oneri (anche tramite il portale dei comuni)

•Elenco domande presentate: disponibile sul PORTALE DEI COMUNI



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

D.M. 26/07/2012 – Circolare Agenzia del Territorio 2/2012

ESITO DELLA VERIFICA

MANCATO RICONOSCIMENTO RURALITA'

Provvedimento motivato Direttore Ag. Territorio (provincia autonoma)

- *Registrato negli atti catastali "Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta prot. n. del.."*
- *Notificato agli interessati*
- *Impugnabile avanti CTP*

CONFERMA RURALITA: rimane l'annotazione



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

DECORRENZA: Le domande presentate fanno riconoscere il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della richiesta (*art. 7 DM 26/7/12*)

OSSERVAZIONI

- La retroattività non è prevista dalla legge
- Non vi è retroattività secondo la sentenza della Commissione Tributaria regionale di Milano n. 77 del 24/05/2012
- Cassazione, ordinanza n. 11081 del 03/07/2012 conferma la necessità dell'iscrizione in A/6 o D/10 MA NON SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELLA RETROATTIVITA' DELLA DOMANDA



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

OSSERVAZIONI

- La domanda ha effetto retroattivo per la CTR Bologna n. 65 del 01/10/2012, CTP Brescia n. 89 del 17/10/2012, la CTP savona, n. 67 del 7/08/2012, la CTP Forlì n. 220 del 06/12/2012, la CTP Reggio Emilia, sentenza n. 12/4/13, la CTP Mantova, sentenze n. 20/1/2013-63/02/2013-65/2/2013 *(per quest'ultima la retroattività si spinge anche oltre il 2007)*



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

CONSIDERAZIONI

- Effetti sull'IMU della procedura di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali
 - Ipotesi 1: nessuno se si sposa la tesi del MEF
 - Ipotesi 2: necessario l'accatastamento in D10 (o l'annotazione) per il riconoscimento dei benefici ai fabbricati strumentali
- Effetti sull'ICI
 - Retroattività del riconoscimento della ruralità catastale
 - Esclusione della retroattività per gli immobili strumentali ma solo per quelli abitativi (CTR Lombardia sentenza n. 77 depositata il 24/05/2012)



L'obbligo di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali

CONSIDERAZIONI


- Conseguenze dell'abrogazione delle norme di interpretazione autentica in materia di fabbricati rurali
 - Ripristino della situazione di incertezza interpretativa originaria
 - Mancanza di una norma di esonero dell'ICI (principi Corte Costituzionale)



NOVITA' IN MATERIA DI TARES

Legge 228/2012 art. 1, c. 387

- MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE
- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- DICHIARAZIONE
- NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- LE SCADENZE DI VERSAMENTO PER IL 2013
(superate dal DL 35/2013)
- L'ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE:
REGOLE PER IL 2013




NOVITA' IN MATERIA DI TARES

D.L. 1/2013

- PROROGA DELLA PRIMA RATA DEL VERSAMENTO

D.L. 08/04/2013, n.35


- NUOVE REGOLE TRANSITORIE PER I VERSAMENTI 2013
- MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA MAGGIORAZIONE
- L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI
- L'ESCLUSIONE DELLE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI IN GENERE



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

(art. 1, comma 387, lett. b-c, L. 228/2012)

- Rinvio del criterio della superficie catastale
- Applicazione provvisoria del criterio della superficie calpestabile per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
- Conferma a regime del criterio della superficie calpestabile per gli immobili diversi dalle unità immobiliari a destinazione ordinaria
- Applicazione del criterio della superficie catastale come strumento di accertamento facoltativo
- Cooperazione comuni – agenzia del Territorio (ora Entrate) per allineamento dati



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

Il criterio della superficie catastale “a regime” (*art. 14, comma 9-bis, D.L. 201/2012*)

Immobili a cui si applica:


Unità immobiliari

A DESTINAZIONE ORDINARIA (categorie catastali A-B-C)

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano

Criterio:

Superficie soggetta al tributo pari **all'80%** della superficie catastale determinata secondo i criteri del DPR 138/1998



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

Il criterio della superficie catastale “a regime” (art. 14, comma 9-bis, D.L. 201/2012)

Modalità: allineamento di tutte le precedenti superfici con quelle catastali, con **comunicazione** al contribuente

Nelle forme più idonee

Nel rispetto dell’art. 6 L. 212/2000 (*assicurare la conoscibilità degli atti*)

Risolto il problema della precedente previsione dell’obbligo di allineamento solo per le superfici dichiarate inferiori


Decorrenza:

Al termine procedure di allineamento tra

DATI CATASTALI

DATI TOPONOMASTICI E NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E INTERNA

SVOLTE IN COLLABORAZIONE TRA AGENZIA DEL TERRITORIO (ENTRATE) E COMUNI




TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile provvisoria per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (*art. 14, comma 9, D.L. 201/2012*)

Criterio:

- Superficie calpestabile
- Eliminato il criterio della superficie convenzionale previsto
 - In caso di mancanza del dato metrico
 - Per i fabbricati “fantasma” con rendita presunta ex D.L. 225/2011



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

Il criterio della superficie calpestabile (*art. 14, comma 9, D.L. 201/2012*)

Applicazione:

- Alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto **in via transitoria**
- A tutti gli altri immobili soggetti alla Tares a **regime**
 - Unità immobiliari a destinazione speciale (categoria D)
 - Mancanza della superficie catastale, rendita con stima diretta
 - Immobili a destinazione particolare (categoria E)
 - Aree scoperte
 - La norma si riferisce alle unità immobiliari
 - Aree unità immobiliari solo in categoria F1 (aree urbane) o in categoria D12
 - Unità immobiliari non soggette all'obbligo di accatastamento



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

Criterio della superficie calpestabile:

Principi dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio

Superficie utile netta (o calpestabile): *Superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, pilastri e perimetrali*

Esclusi:

Locali con altezza inferiore a 1,5 mt

Rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili

Scale, pianerottoli e ballatoi comuni

Scale all'interno dell'unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale

Locali tecnici



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

Prima applicazione del tributo:

- Sono valide le superfici DICHIARATE o ACCERTATE ai fini della
 - *TARSU*
 - *TIA1*
 - *TIA2*
- Non è necessaria una nuova dichiarazione delle superfici calpestabili



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

Applicabilità criterio dell'80% della superficie catastale (*art. 14, c. 9, D.L. 201/2011*)

- Utilizzabile nella fase transitoria ai fini di accertamento
 - Solo per le unità immobiliari
 - A destinazione ordinaria
 - Iscritte o iscrivibili in catasto
 - Mera facoltà
 - Criterio alternativo alla rettifica delle superfici dichiarate
 - Mera presunzione semplice che ammette prova contraria
- Effetti su sanzioni ed interessi



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE


Confronto con Tarsu-Tia

ANALOGIE

- Mero strumento di controllo che non modifica il criterio legale di determinazione della base imponibile
- Si pone come criterio alternativo all'accertamento "classico"
- Mera presunzione semplice

DIFFERENZE

- Non vi è più la limitazione alle unità immobiliari di proprietà privata
- Applicazione di sanzioni ed interessi in ogni caso
 - Nella tarsu dubbi sull'applicabilità per le superfici già dichiarate al 01/01/2005



TARES: MODIFICA ALLA BASE IMPONIBILE

Confronto con Tarsu-Tia

- Mancano i criteri nel caso di mancanza della planimetria
 - Rimessi ad un provvedimento del Direttore dell'Agenda del Territorio che deve stabilire le modalità di interscambio dei dati con i comuni
- Non è più previsto come obbligo dichiarativo minimo (art. 70 D.Lgs 507/93)



TARES: DETERMINAZIONE TARIFFE

Art. 1, comma 387, let. d, L. 228/2012

- Conferma a regime del metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe (DPR 158/1999)
 - Abrogazione comma 12: eliminazione riferimento ad apposito regolamento statale per
 - Calcolo della tariffa
 - Determinazione dei costi
 - Mancata correzione del riferimento al nuovo regolamento per il calcolo dei costi nel caso di adozione della tariffa corrispettiva (*art. 14, comma 29, D.L. 201/2011*)
 - Comunque si deve ritenere implicito il riferimento al DPR 158/99
(*Linee guida MEF*)




TARES: DICHIARAZIONE

Art. 1, comma 387, let. e, L. 228/2012

- Obbligo di indicare nella dichiarazione tares
 - Dati catastali, numero civico di ubicazione dell'immobile, e interno (se esiste), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
 - Per facilitare le operazioni di incrocio con i dati catastali

Art. 1, comma 387, let. b, L. 228/2012

- Conferma delle precedenti denunce Tarsu o Tia
- Conferma precedenti disposizioni in materia di dichiarazione (*art. 14, commi 33-34, D.L. 201/2011*)



TARES: DICHIARAZIONE

- Soggetti obbligati: Obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti passivi del tributo
 - Occupante
 - Detentore
 - Possessore
- **Obbligati in solido**: dichiarazione presentabile da uno solo
- Termine: stabilito dal Comune nel regolamento in base alla data di inizio occupazione, detenzione o possesso
- Modello: da predisporre da parte del Comune e da mettere a disposizione dei contribuenti



TARES: DICHIARAZIONE

- Effetto: validità anche per gli anni successivi salvo che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo
 - Dichiarazione da presentare nei termini fissati dal regolamento
 - Disciplina decorrenza variazione superfici e destinazione d'uso. Esempio (*schema reg MEF*)
 - $SE > TRIBUTO$: sempre dal giorno in cui si sono verificate
 - $Se < TRIBUTO$:
 - DICHIARAZIONE TEMPESTIVA: dal giorno dell'effettiva variazione
 - DICHIARAZIONE TARDIVA: dal giorno della dichiarazione (prova contraria?)




TARES: DICHIARAZIONE

Obbligo di indicare nella dichiarazione:

Dati catastali, numero civico di ubicazione dell'immobile, e interno (se esiste), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria

Per facilitare le operazioni di incrocio con i dati catastali

(art. 1, comma 387, let. e, L. 228/2012)



TARES: DICHIARAZIONE

Elementi da specificare nel regolamento:

Modalità di presentazione (posta, manuale, fax, pec)

Termini (decorrenti inizio occupazione)

Decorrenza obbligazione

Soggetti obbligati (principali ed in solido)

Elementi obbligatori

Dati identificativi soggetto

Persone fisiche rappresentanti

Dati identificativi del locale (dati catastali, indirizzo, superficie, destinazione d'uso, altri dati richiesti per l'invio all'Agenzia delle Entrate)


Data inizio occupazione/detenzione

Dati identificativi soggetti co-occupanti

Numerosità nucleo familiare

Attività svolta

Sottoscrizione




TARES: DICHIARAZIONE

In particolare: **Criteri per individuazione numero occupanti**

NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI

- Previsione di non obbligatorietà della loro indicazione e delle loro variazioni (acquisizione da anagrafe)
 - Eccetto per soggetti dimoranti (es badanti, colf)
- Necessità di cumulare più nuclei familiari residenti nella stessa abitazione
- Gli effetti delle variazioni anagrafiche seguiranno le regole ordinarie di decorrenza. Alternative:
 - Riferimento fisso agli occupanti al 1/1 (dubbi)
 - Riferimento agli occupanti alla data della richiesta di pagamento CON CONGUAGLIO per variazioni (con nuovo addebito o riduzione o compensazione o rimborso)
- Previsione del NON obbligo di dichiarazione per le variazioni dei componenti.




TARES: DICHIARAZIONE

In particolare: Criteri per individuazione numero occupanti

NUCLEI FAMILIARI NON RESIDENTI


- Obbligo di indicare il numero in denuncia, in mancanza:
 - Fissazione di un numero presunto (salvo prova contraria)
 - Criteri legati alla composizione del nucleo familiare di residenza (da valutare)
 - NON è possibile commisurare gli occupanti in base alla dimensione dell'abitazione (*TAR Sardegna, sentenza n. 551 del 31/05/2012*) – Possibile per schema regolamento MEF
 - Sì per la sentenza della Corte di cassazione n. 8383 del 05/04/2013



TARES: DICHIARAZIONE

In particolare: Criteri per individuazione numero occupanti garage, fondi, soffitte, cantine

- Pertinenze di abitazioni
 - Stesso numero di occupanti dell'abitazione cui sono asservite
- Non pertinenze di abitazioni
 - A disposizione di persone fisiche: *stabilire un numero convenzionale (es 1 occupante)*
 - A disposizione di soggetti diversi: *classificata con utenza non domestica*



TARES: DICHIARAZIONE

In particolare: Utenze non domestiche - Criteri per individuazione tipologia di attività svolta

- Codice ISTAT attività economica
- Autorizzazione allo svolgimento dell'attività
- Pubblici registri
- Codice attività ai fini Iva
- Effettiva attività svolta
- **Locali con diverse destinazioni**
 - Tariffa unica relativa all'attività economica
- **Locali con più attività**
 - Criterio di prevalenza
- **Attività non previste**
 - Categoria più simile



TARES: DICHIARAZIONE

In particolare: Cessazione dell'obbligazione

- Da disciplinare nel regolamento
- Obbligo di presentazione della dichiarazione
- Conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessata occupazione
- Esempio (*schema regolamento MEF*)
 - DICHIARAZIONE TEMPESTIVA: dal giorno della cessazione
 - DICHIARAZIONE TARDIVA: dalla data della presentazione della dichiarazione, SALVO PROVA CONTRARIA (in questo caso dalla data di effettiva cessazione)



Principali novità D.L. 35/2013

Decreto Legge 08/04/2013, n. 35 (art. 10)

- MISURE TRANSITORIE PER IL 2013
 1. Conferma per il 2013 del regime di TARES

Considerazioni:

- regolamento e tariffe da approvare entro il termine di scadenza del bilancio di previsione (30/06/2013)
- necessità di far predisporre il piano finanziario e di procedere alla sua approvazione entro lo stesso termine



RISCOSSIONE

Tipologia di riscossione


Riscossione spontanea: a seguito di adempimento spontaneo del contribuente corretto e tempestivo

Riscossione coattiva: a seguito di inadempimento del contribuente il tributo viene riscosso in maniera coercitiva



RISCOSSIONE SPONTANEA

- **Modalità determinazione tributo**
 - In forma di **autoliquidazione**: il contribuente determina autonomamente l'importo da versare
 - Sembrerebbe possibile visto il tenore letterale dell'art. 14, comma 35 e l'introduzione di un acconto commisurato alla tarsu/tia 2012
 - Inapplicabile in sede di conguaglio poiché i contribuenti non conoscono la superficie calpestabile presente negli archivi comunali
 - A seguito di **liquidazione dell'ufficio**: è l'ente che determina l'importo che il contribuente deve versare
 - Soluzione più probabile, almeno nella prima fase del tributo
 - Invio avvisi di pagamento



RISCOSSIONE SPONTANEA

Invio avvisi di pagamento

Sono atti impugnabili (*Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16293 del 20/03/2007 – sentenza n. 14373/2010*)

Sono avvisi di liquidazione, ai fini dell'accesso al giudice tributario, tutti gli atti con i quali l'amministrazione manifesta una pretesa tributaria compiuta e non condizionata, anche se accompagnata da una sollecitazione a pagare in via spontanea


Problema della mancata notifica: termini, errore scusabile

Necessità che contengano tutti gli elementi previsti dalla L. 212/2000

Rischio impugnazione per vizi di forma

Necessità quindi di motivazione

E' sufficiente l'indicazione delle tariffe applicate e l'individuazione dei cespiti soggetti e non anche la spiegazione del metodo matematico utilizzato per il calcolo (*Cassazione, sentenza n. 24267 del 18/11/2011*)



RISCOSSIONE SPONTANEA

Modalità riscossione – tributo e maggiorazione A REGIME (2014)

DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE (*art. 14, comma 35, D.L. 201/2011*)

Non sono ammesse forme alternative (es. esternalizzazione) per effetto della DEROGA espressa operata all'art. 52 del D.Lgs 446/97 NEPPURE IN caso di esternalizzazione delle gestione

NO SOGGETTI ART. 52, COMMA 5, D.LGS 446/97

NO EQUITALIA (art. 7, comma 2, lettera gg-ter, D.L. 70/2011)

NO SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI

DIRETTA DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE (*art. 14, comma 31, D.L. 201/2011*)

Solo nell'ipotesi di adozione della tariffa corrispettiva

Norma speciale che prevale sull'art. 52, c. 5, D.Lgs 446/97

Riscossione possibile anche se non iscritto all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97



RISCOSSIONE SPONTANEA

Art. 1, c. 387, let. f, L. 228/2012 – art. 14, c. 35, D.L. 201/2011

Modalità versamento (tributo-tariffa e maggiorazione) A REGIME

Esclusivamente mediante

MODELLO F24

BOLLETTINO POSTALE unico nazionale

Non più semplice c/c intestato al Comune

Non ammissibili altre modalità di versamento

Deroga espressa alla potestà regolamentare ex art. 52
D.Lgs 446/97

Modificato rispetto alla versione iniziale (...in
manca di diversa deliberazione comunale)



RISCOSSIONE SPONTANEA

Art. 1, c. 387, let. f, L. 228/2012 – art. 14, c. 35, D.L. 201/2011

Modalità versamento (tributo-tariffa e maggiorazione) A REGIME

Rimesse ad apposito DM che

Deve assicurare la massima semplificazione degli adempimenti


Rendere possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento

Da rilevare che

Modello F24 e bollettino unico nazionale **obbligatori** anche nel caso di

Tariffa convenzionale riscossa dal gestore (*art. 14, comma 29, D.L. 201/2011*)


Affidamento del tributo all'esterno



RISCOSSIONE SPONTANEA

- Scadenze

	A regime	2013
Tributo e tariffa	4 rate trimestrali: gennaio, aprile, luglio, ottobre Unica soluzione: giugno	Rate acconto: <i>scadenze fissate dal Comune</i> Conguaglio: ultima rata fissata dal Comune
Maggiorazione	4 rate trimestrali: gennaio, aprile, luglio, ottobre Unica soluzione: giugno	In unica soluzione con l'ultima rata



Principali novità D.L. 35/2013: determinazione delle rate 2013

Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; (art. 10, comma 2, lettera a, D.L. 35/2013)

2. Piena libertà ai comuni nel fissare il

- Numero
- Scadenza


delle rate dovute per il 2013

Modalità: con deliberazione anche nelle more dell'approvazione del regolamento del tributo



Principali novità D.L. 35/2013: determinazione delle rate 2013


- da pubblicare anche sul sito web istituzionale dell'ente almeno 30 giorni prima della data del versamento
 - Restano le altre forme di pubblicazione
 - Albo pretorio
 - Sito internet MEF (art. 13, c.15, D.L. 201/2011)?



Principali novità D.L. 35/2013: determinazione delle rate 2013

Considerazioni:

- Trattasi di deroga alle regole generali ed a quelle transitorie dettate dal L. 228/2012-D.L. 1/2013
 - Rate 2013 scadenti a luglio ed ottobre
- determinazione delle rate facoltà e non obbligo
 - In caso di mancata deliberazione valgono i termini del comma 35 (solo 2 rate scadenti a luglio e ottobre) – *in senso conforme circolare MEF 1 del 29/04/2013 – di parere opposto circolare Anci Emilia Romagna*
- facoltà già presente nel comma 35 dell'art. 14:
 - viene però rimosso il vincolo di non anticipare la scadenza di luglio
 - Conferma della possibilità di posticipare la scadenza di ottobre
 - Necessità che le rate scadano tutte nel 2013 (maggiorazione)
 - Facoltà per gli enti di modificare l'ultima rata e quindi anche la scadenza della maggiorazione (*circolare MEF 1/2013*)



Principali novità D.L. 35/2013: determinazione delle rate 2013

Considerazioni:

- organo competente ad adottare la deliberazione: Consiglio comunale (*in senso conforme circolare MEF 1/2013*)
 - Trattasi comunque di materia concernente l'istituzione e la disciplina del tributo (art. 42, comma 2, let. f, D.Lgs 267/2000)
 - Competenza inderogabile se non in modo espresso (art. 1, comma 4, D.Lgs 267/2000)
 - Competenza sulla fissazione del numero delle rate rimessa al consiglio comunale dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011
 - Non sussiste la presunta inutilità della norma: serve comunque a poter anticipare la scadenza di luglio




Principali novità D.L. 35/2013: regole per le rate 2013

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; (art. 10, comma 2, let. b, D.L. 35/2013)



Principali novità D.L. 35/2013: regole per le rate 2013

3. **Nuove regole per le rate del 2013**
 - Per le prime 2 rate e comunque tutte tranne l'ultima i comuni **possono**
 - Inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tarsu, della tia1 o della tia2
 - Ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
 - L'ultima rata è calcolata con le tariffe della taes, scomputando i pagamenti già fatti
 - Ultima rata da versare esclusivamente con F24 o bollettino unico nazionale (regola generale)



Principali novità D.L. 35/2013: regole per le rate 2013

Considerazioni:


- l'invio dei modelli è una facoltà
 - rimane la teorica possibilità dell'autoliquidazione – sconsigliata
 - Resta possibile riscuotere con F24 o bollettino postale nazionale (*relazione governativa al DL 35/2013 – circolare MEF 1/2013*) qualora disponibili in tempo utile per la prima rata
- commisurazione delle rate
 - Probabilmente si riferisce al pagamento da effettuare sulla base dell'applicazione delle tariffe tarsu o tia dell'anno precedente
 - Per contemplare le variazioni delle utenze nel 2012 e nel 2013
 - Misura delle rate libera (purchè commisurata agli importi tarsu/tia 2012) *circolare MEF 1/2013*



Principali novità D.L. 35/2013: regole per le rate 2013

Considerazioni:

- Le rate non devono includere addizionale ex eca ed iva (per comuni in tia2) – sì il tributo provinciale
- L'importo degli acconti è fatto a titolo di tares, non si ha rivivescenza di tarsu o tia (anche se si utilizzano modelli intestati a tarsu o tia)
- Il comune può anche decidere di applicare direttamente le tariffe tares ove deliberate utilizzando i precedenti strumenti di pagamento usati per tarsu o tia
 - NB: per il MEF non è possibile fino a quando non saranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento aprire un c/c postale intestato alla tares o modificare l'intestazione di strumenti di pagamento già in corso nel 2012 (obbligo di usare la dicitura tarsu/tia sui modelli di versamento?)



Principali novità D.L. 35/2013: regole per le rate 2013

Considerazioni:

- commisurazione delle rate: esempi
 - Numero rate: 3
 - Tarsu 2012: € 300 – ex eca 30
 - Tares 2013: € 360
 - Maggiorazione 2013: € 60
- 1. **Corrispondente rata tarsu:**
 - 1° rata: 1/3 tarsu 2012 - € 100
 - 2° rata: 1/3 tarsu 2012 - € 100
 - 3° rata: conguaglio tares + maggiorazione - € 220
- 2. **Tarsu totale nelle prime 2 rate**
 - 1° rata: ½ tarsu - € 150
 - 2° rata: ½ tarsu - € 150
 - 3° rata: conguaglio tares+maggiorazione - € 120



Principali novità D.L. 35/2013: regole per le rate 2013

Considerazioni:

- commisurazione delle rate: esempi

- Numero rate: 3
- Tarsu 2012: € 300 – addizionale ex eca 30
- Tares 2013: € 360
- Maggiorazione 2013: € 60

3. Tarsu totale nelle prime 2 rate + riparto maggiorazione


- 1° rata: $1/2$ tarsu 2012 + $1/4$ magg - € 165
- 2° rata: $1/2$ tarsu 2012 + $1/4$ magg - € 165
- 3° rata: conguaglio tares + $1/2$ magg - € 90



Principali novità D.L. 35/2013: regole per le rate 2013

Considerazioni:

- superamento delle regole transitorie del comma 35 (già peraltro superate dall'originario spostamento della rata a luglio)
- numero delle rate
 - minimo 2
 - possibile il versamento in unica soluzione per le rate diverse dall'ultima
- modalità di pagamento già in uso
 - facoltà di utilizzare le stesse modalità di pagamento già usate nel 2012 per tarsu o tia per le rate DIVERSE dall'ultima
 - Incluso il ruolo (da valutare in base alla cessazione di Equitalia)
 - Possibilità di introdurre anche altre modalità in uso per tarsu o tia (eccetto per l'ultima rata F24/bollettino nazionale obbligatorio)? *Dubbi alla luce della circolare 1/2013*



Principali novità D.L. 35/2013: la maggiorazione


- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;*
- d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;*
- e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";*
- f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); (art. 10, comma 2, lettere c-d-e-f, DL 35/2013)*



Principali novità D.L. 35/2013: la maggiorazione

4. Maggiorazione

- Riservata allo Stato nel 2013
- Versata in unica soluzione nell'ultima rata
 - Eliminato versamento rateale in precedenza previsto per il 2013
 - Scadenza fissa a
 - Ottobre: se il comune non delibera le rate
 - Ultima rata stabilita dal comune: se il comune delibera le rate
- Da versare esclusivamente con modello F24 o bollettino postale unico
- Sospesa la facoltà di incremento comunale per il 2013



Principali novità D.L. 35/2013: la maggiorazione

4. Maggiorazione

- Soppresso il taglio al fondo sperimentale di riequilibrio / trasferimenti (oggi effetti sul fondo di solidarietà comunale)
- Incrementato da € 890,5 mln a € 1.833,50 mln il contributo statale al fondo per il 2013



Principali novità D.L. 35/2013: la maggiorazione

4. Maggiorazione: questioni

- Rimane l'influenza delle riduzioni sulla maggiorazione (ora tributo statale)
 - Rimane la previsione del comma 21 –*circolare MEF 1/2013*
- Necessità del doppio versamento per la maggiorazione sul tributo temporaneo
 - Esiguità degli importi
 - Importi già riscossi?
 - Tares temporanea?
- Eliminazione della facoltà di aumento: aspetti negativi per i comuni



Principali novità D.L. 35/2013: la riscossione ed il soggetto gestore

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (art. 10, comma 2, let. g, DL 35/2013)

Riscossione


- Possibile continuare ad avvalersi del soggetto gestore del servizio per la riscossione nel 2013
- Per i comuni in cui il gestore del servizio rifiuti già si occupava della riscossione del tributo



Principali novità D.L. 35/2013: la riscossione ed il soggetto gestore

Regole per l'affidamento del tributo e la riscossione

- A regime
 - Possibile l'affidamento esterno del tributo con le regole ordinarie (art. 52 D.Lgs 446/97)
 - Riscossione spontanea del tributo e della maggiorazione sempre diretta da parte del comune: non ammessi affidamenti esterni (*art. 14, c. 35, D.L. 201/2011*)
 - Solo la riscossione spontanea della tariffa corrispettiva spetta al soggetto gestore del servizio rifiuti (*art. 14, comma 29, D.L. 201/2011*) – *no comunque la maggiorazione che va riscossa sempre direttamente dal comune*



Principali novità D.L. 35/2013: la riscossione ed il soggetto gestore

Regole per l'affidamento del tributo e la riscossione

- Transitorie per il 2013
 - Possibile affidare DIRETTAMENTE la gestione del tributo eccezionalmente e fino al 31/12/2013 ai soggetti che alla data del 31/12/2012 svolgevano, anche disgiuntamente
 - La gestione del servizio rifiuti urbani
 - La riscossione o l'accertamento della tarsu, della tia1 o della tia2
 - Esclusa comunque la possibilità di affidare all'esterno la riscossione spontanea del tributo (sempre comune a mezzo f24/bollettino nazionale) ECCETTO
 - Al soggetto gestore del servizio rifiuti urbani da parte dei comuni che già avevano affidato allo stesso la riscossione della tia nel 2012
 - Gestore agente contabile



Riepilogo riscossione - soggetti

TRIBUTO – RISCOSSIONE SPONTANEA	DIRETTA	GESTORE SERVIZIO RIFIUTI	ALTRI SOGGETTI ART. 52
2013	SI	SI (solo ex tia)	NO
DAL 2014	SI	NO	NO
TARIFFA			
2013	NO	SI	NO
DAL 2014	NO	SI	NO
MAGGIORAZIONE			
2013	STATO	NO	NO
DAL 2014	SI	NO	NO



Riepilogo riscossione - strumenti

TRIBUTO – RISCOSSIONE SPONTANEA	C/C– MAV – EQUITALIA-ALTRO	F24/BOLLETTINO POSTALE NAZIONALE
2013: prime rate	SI	SI
2013: ultima rata	NO	SI
DAL 2014	NO	SI
TARIFFA		
2013: prime rate	SI	SI
2013: ultima rata	NO	SI
DAL 2014	NO	SI
MAGGIORAZIONE		
2013	NO	SI – STATO
DAL 2014	NO	SI - COMUNE




Principali novità D.L. 35/2013

Decreto Legge 08/04/2013, n. 35 (art. 10)

- MISURE A REGIME
 1. Escluse dal tributo tutte le aree scoperte pertinenziali di qualsiasi locale

Considerazioni:

- Risolto il problema dell'inclusione nel tributo delle aree scoperte pertinenziali ad edifici diversi dalla case di civile abitazione
- Ripristinata esclusione vigente già nella tarsu, nella tia1 e nella tia2 (*art. 1, c. 3, DL 8/1999 x tarsu – art. 49 D.Lgs 22/97 per tia1 – art. 238 D.Lgs 152/2006 per tia2*)



Principali novità D.L. 35/2013

Decreto Legge 08/04/2013, n. 35 (art. 10)

- MISURE A REGIME

- 2. Validità di tutte le norme generali

- Riscossione (4 rate trimestrali, derogabili, con le tariffe tares, inclusa la maggiorazione)
- Maggiorazione riscossa dal comune e ripristino facoltà di incremento
 - Ripristino taglio ai trasferimenti?
- Tributo e maggiorazione riscosse in via diretta solo dal comune solo con modello F24 o bollettino unico nazionale
- Preclusione di altre forme di riscossione e di qualsiasi affidamento a terzi della riscossione (incluso soggetto gestore del servizio)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA


Criteria per la determinazione della tariffa

Componente rifiuti:

Tributo con criterio presuntivo: la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta (art. 14, comma 9, D.L. 201/2011)

Tariffa corrispettiva: i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo (art. 14, comma 29, D.L. 201/2011)

Componente servizi: tariffa pari a € 0,30 a mq, incrementabile fino a € 0,40, con deliberazione del Consiglio Comunale, anche graduandola in ragione della tipologia di immobile e della zona ove è ubicato (art. 14, comma 13, D.L. 201/2011)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

La tariffa del tributo è determinata A REGIME in base ai criteri contenuti nel DPR 158/99 (metodo normalizzato della TIA) – *art. 14, c.9, DL 201/11*

Eliminato il riferimento ad apposito regolamento statale che avrebbe dovuto stabilire i criteri per determinare la tariffa e i costi (*ex art. 14, comma 12, D.L. 201/2011, abrogato dall'art. 1, comma 387, let. d, L. 228/2012*)

Eliminata l'applicazione solo transitoria del DPR 158/99

NB: rimane il riferimento al regolamento di cui al comma 12 per la determinazione del costo da coprire con la tariffa corrispettiva
- problemi sull'individuazione dei costi e la legittimità della copertura dei costi da attività di recupero dei rifiuti assimilati



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Finalità:

Copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, *svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale* (art. 14, comma 1, D.L. 201/2011)

Costi da coprire quelli del servizio di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei

Rifiuti urbani

Rifiuti assimilati

Avviati allo smaltimento

Esercitato in regime di privativa pubblica


Costi della raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti assimilati?

Non inclusi dal dettato normativo

Attività non svolte in privativa

Tuttavia costi inclusi del DPR 158/99

Presenza di specifica riduzione



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Finalità:

Copertura integrale dei costi inclusivi dei

COSTI DI INVESTIMENTO

COSTI DI ESERCIZIO

COSTI DISCARICHE (art. 15 D.Lgs 36/2003)

Costi di realizzazione ed esercizio dell'impianto

Costi per la prestazione della garanzia finanziaria

Costi di chiusura

Costi di gestione post chiusura

(art. 14, comma 11, D.L. 201/2011)

Copertura dei costi nei precedenti prelievi

**TARSU: dal 50% al 100% del costo determinato secondo i
criteri dell'art. 61 D.Lgs 507/93**

TIA1: copertura integrale dei costi individuati dal DPR 158/99

**TIA2: copertura integrale dei costi individuati dal DPR 158/99
in attesa emanazione decreto attuativo ex art. 238 D.Lgs
152/2006**



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo da coprire (DPR 158/99):

Equivalenza della tariffa di riferimento (allegato 1 DPR 158/99)

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

T_n = entrate tariffarie della categoria n

CG_{n-1} = costi di gestione dell'esercizio precedente

CC_{n-1} = costi comuni dell'esercizio precedente

- *possibili scostamenti DA GIUSTIFICARE solo se dovuti a:*

- *modifiche gestione del servizio o della sua esecuzione*


- *modifiche dei prezzi*

IP_n = inflazione programmata anno di riferimento

X_n = recupero produttività anno di riferimento

- *deve essere sempre presente anche se minimo (Linee Guida MEF)*

CK_n = costo d'uso del capitale anno di riferimento



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Determinazione costi da coprire:

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Redatto dal soggetto che svolge il servizio

Approvato dall'Autorità competente

Soggetto individuato dalle vigenti normative statali e regionali

Necessaria approvazione anche del Consiglio Comunale
quantomeno per i costi inseriti dal comune

(art. 14, comma 23, D.L. 201/2011)

Il Piano economico-finanziario

Non può includere costi non previsti dal DPR 158/99

Non può escludere costi rilevanti previsti dal DPR 158/99

Include i costi solo nella misura prevista dal DPR 158/99



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

$$CG = CGIND + CGD$$

Dove:

$$CGIND = CSL + CRT + CTS + AC$$

$$CGD = CRD + CTR$$



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

Costi relativi alla gestione del servizio rifiuti,
inclusiva di *(art. 184 D.Lgs 152/2006)*


Raccolta, trasporto e smaltimento dei **rifiuti interni**

Raccolta, trasporto e smaltimento dei **rifiuti dallo spazzamento
stradale**

Gestione dei rifiuti esterni

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dalla gestione del verde
pubblico

Gestione rifiuti cimiteriali



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

Nella determinazione delle voci di costo da considerare occorre far riferimento alla classificazione prevista dal D.Lgs 127/91 in relazione al conto economico delle società di capitali (art. 2425 c.c.)

Costi materie di consumo e merci (al netto di resi, ribassi e abbuoni) – punto B6

Costi per servizi – punto B7

Costi per godimento beni di terzi – punto B8

Costi del personale – punto B9

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci – punto B11

Accantonamento per rischi – punto B12

Altri accantonamenti – punto B13

Oneri diversi di gestione – punto B14



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi operativi di gestione (CG)

Costi da determinare secondo il criterio della competenza economica e
NON finanziaria o di cassa

Analogamente a quanto già accadeva nella Tarsu (Circolare Min.
Fin. 94/1995)

I costi sono

al lordo dell'IVA indetraibile, nel caso del tributo

al netto dell'IVA detraibile, nel caso della tariffa corrispettivo

Non sono incluse le voci relative agli ammortamenti (B10), tuttavia
inserite in Ck



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione (CG): dettaglio

Costi del personale:

Stipendi, salari, oneri sociali, TFR, trattamento di quiescenza

Non include costi Co.co.co., da inserire tra i costi dei servizi

In costo del personale impiegato nella gestione dei rifiuti
indifferenziati o differenziati va inserito in misura massima del
50%

L'altra quota va messa nei Costi Generali di Gestione (CGG)

Da considerare pro-quota se impiegato contemporaneamente in più
servizi

Costi sostenuti da altri soggetti pubblici o privati


Da non inserire. Es:

Costo raccolta imballaggi

Costi imballaggi secondari e terziari

Costo servizio istituzioni scolastiche

Per le linee guida MEF solo in misura pari al contributo
(non c'è riscontro nel comma 14)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione (CG): dettaglio

Affidamento esterno attività di gestione

Necessità comunque di farsi ripartire il costo dell'appalto il dettaglio delle voci (personale, servizi, ammortamenti, ecc.)

Gestione del verde pubblico

Da NON inserire i costi relativi alla manutenzione e gestione (piantumazione, sfalcio, abbattimento, concimazione, ecc.)

DA INSERIRE i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dal verde pubblico (giardini, parchi, cimiteri, ecc.)


Accantonamento rischi

Solo per passività probabili ma non certe collegate alla gestione dell'attività

Fondo rischi per cause in corso (es danni, ma non i tributi)

Fondo rischi non assicurati

Fondo rischi per garanzie a terzi



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione (CG): dettaglio

Altri accantonamenti (*principio contabile n. 19*)

Fondo sostituzione beni gratuitamente devolvibili

Fondo ripristino beni aziendali in affitto o usufrutto

Fondo recupero ambientale

Oneri diversi

Costi gestione isole ecologiche

Azioni per ridurre la produzione di rifiuti

Attività di educazione ambientale mirate


Campagne informative

Mutui contratti

Non va considerata la quota capitale

Da considerare la quota interessi (però nella voce CCD)

Da considerare gli ammortamenti (nella voce AMM) e i nuovi investimenti (nella voce Rn)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione : Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)

CSL: *Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche*

Costi di raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade e sul suolo pubblico

Costi del lavaggio di strade e piazze

NO costi per lo sgombero della neve (*Corte Conti Campania, parere n. 178 del 05/06/2012, in materia di tarsu*)

CRT: *Costo di raccolta e trasporto*

Costi per il prelevamento dei rifiuti, per i contenitori stradali


Costi per il trasporto ai luoghi di smaltimento e/o recupero (es automezzi)

CTS: *Costo di trattamento e smaltimento*

Costo di conferimento in discarica

Costo tributo regionale

Costi di conferimenti agli impianti di selezione e/o recupero



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

**Costi operativi di gestione: Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU
indifferenziati (CGIND)**


AC: *Altri costi*

Altri oneri imputabili al servizio rifiuti

Accantonamenti per rischi vari

Costi incentivazioni

Costi campagne informative



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi operativi di gestione: Costi gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)

CRD: *Costo totale raccolta differenziata*

Costi cassonetti per raccolte differenziate

Costi automezzi utilizzati

Costi di impianti per la raccolta differenziata (isole ecologiche)

Costi convenzione con gestori o singole filiere

CTR: *Costi di trattamento e riciclo*

Costi di conferimento dei rifiuti differenziati

Da calcolare al netto di

Proventi derivanti dalla vendita del materiale

Proventi derivanti dalla vendita dell'energia ottenuta con
l'impiego dei rifiuti

Costi contributi CONAI

Costi raccolta di imballaggi secondari e terziari a carico di
produttori e utilizzatori



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costi comuni (CC)

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

- Non vi è il riferimento alle voci economiche dell'art. 2425 c.c., pertanto l'aggregazione economica è libera

Costi comuni: costi amministrativi, accertamento e contenzioso (CARC)

Spese personale impiegato nella gestione TARES

Da imputare pro-quota se ad uso promiscuo

Costi amministrativi per l'accertamento

Costi di riscossione del tributo (richieste di pagamento, rendicontazione, controllo morosità, recupero coattivo somme non pagate)

Costi del contenzioso (spese legali, costi amministrativi, ecc.)

Compensi derivanti dal recupero dell'evasione (dipendenti o terzi)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi generali di gestione (CGG)

Include i costi del personale impiegato direttamente nella gestione dei rifiuti differenziati o indifferenziati in misura non inferiore al 50% del loro ammontare

Si ipotizza che almeno il 50% dei costi del personale appartenga a tale categoria (es a livello di costo il personale addetto ai servizi amministrativi generali è almeno il 50% del costo complessivo del personale operativo di gestione)

Altri costi generali di gestione

Tutti i costi relativi ad attività di funzionamento generale dell'ente / gestore che indirettamente riguardano il servizio rifiuti, da ripartire con idonei parametri di allocazione

Riferimento possibile: criteri Autorità Energia elettrica e gas



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi comuni diversi (CCD)

Costi comuni a più servizi

Voce residuale: costi comuni non inseribili in altre voci

Studi e consulenze non incluse nei costi operativi

Fondo rischi su crediti

Crediti inesigibili

Interessi passivi


Criterio di allocazione suggerito:

Costi comuni x ((Costi personale imputato / Costo personale totale) x 70% + (Costo operativo / costi totali) x 30%)

Dai Costi comuni vanno detratti

Proventi da recupero dell'evasione nell'anno di materiale conseguimento dell'entrata

Costo delle istituzioni scolastiche statali pari al contributo ministeriale (*linee guida MEF*)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi comuni diversi (CCD)

Fondo rischi su crediti

Alimentato da:

Una quota dei crediti esigibili

Dalla svalutazione specifica per quelli di dubbia esigibilità

Limiti: max nella misura ammessa dalle norme fiscali

0,5% del valore nominale dei crediti all'anno


Fino al 5% del totale dei crediti in bilancio a fine esercizio

Crediti inesigibili: possibile riportare il costo come perdita su crediti solo se

Perdita risultante da **elementi certi e precisi**

Avvio procedura concorsuale o accordo di ristrutturazione del debito

Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o dall'omologazione dell'accordo



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi comuni: Costi comuni diversi (CCD)

Crediti inesigibili: elementi certi e precisi per l'iscrizione della perdita

In caso di decadenza dall'accertamento o dalla riscossione

Se di **modesta entità** (di norma € 2.500) qualora siano trascorsi **6 mesi** dalla scadenza, intesa come **data di notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione)**

Occorre sempre dimostrare che si sono compiute le procedure per accertare le somme dovute mediante notifica dell'avviso di accertamento e del titolo esecutivo

Costo di competenza nell'esercizio in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi e da considerare nel piano finanziario dell'anno successivo

Critiche al limite dell'accantonamento al fondo rischi su crediti

- L'applicazione delle norme fiscali riguarda secondo il DPR 158/99 la voce accantonamenti dei costi di gestione e non anche i costi comuni



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Voci di costo: Costo d'uso del capitale (CK)

$$CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n$$

Costi d'uso del capitale: ammortamenti (AMM_n)

Totale degli ammortamenti relativi alle attrezzature utilizzate per il servizio e degli impianti dell'anno di riferimento

Da determinare con criteri fiscali

Dall'esercizio di entrata in funzione del bene

Nel limite massimo delle percentuali fissate dall'apposito DM



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Costi d'uso del capitale: accantonamenti (ACCn)

Accantonamenti per coprire perdite o debite di natura determinata, di esistenza certa o probabile per i quali non è noto alla fine dell'anno l'ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424 bis c.c.)

Esclusi quelli già in CG o CC

Costi d'uso del capitale: remunerazione del capitale investito (Rn)

$$Rn = r \times (KNn-1 + In + Fn)$$

r: tasso di remunerazione del capitale investito (andamento medio tasso titoli di stato maggiorato di 2 punti percentuali)

KNn-1: Immobilizzazioni nette dell'esercizio precedente

In: Investimenti programmati nell'esercizio

Fn: fattore correttivo: differenza tra investimenti programmati e realizzati nell'anno precedente



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CONFRONTO COSTI TARSU-TARES

- Maggiorazione delle tariffe riscontrate con l'adozione della TIA rispetto alla Tarsu, fattori:
 1. Copertura dei costi
 - Copertura integrale con la Tariffa
 - Copertura anche parziale in regime di tarsu (dal 50% al 100%)
 2. Copertura di nuove voci di costo in precedenza non incluse nei costi tarsu
 - Costi accertamento, riscossione e contenzioso
 - Costo dello spazzamento (esclusi dai costi tarsu nella misura forfettaria tra il 5% ed il 15%)
 - Costi generali e comuni
 - Include i costi del personale non direttamente impiegato (almeno la metà del costo compreso in quello operativo)
 - Costi comuni diversi: criterio di allocazione – ponderazione per il 70% in base al costo degli addetti, 30% in base all'incidenza del costo operativo sul totale



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CONFRONTO COSTI TARSU-TARES

3. Ulteriori oneri dovuti

Investimenti per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

Oneri per realizzazione di nuovi impianti

Penalizzazione sull'ecotassa per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Criteria per la determinazione della tariffa della componente rifiuti

CRITERIO PRESUNTIVO (comma 9)

Tariffa commisurata in base


- Quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie
- Agli usi
- Alla tipologia di attività svolta

(analogo al criterio presuntivo previsto per la tarsu dall'art. 65 del D.Lgs 507/93)

Criteria stabiliti dal DPR 158/1999 A REGIME (comma 9)

Eliminati il riferimento ad un futuro regolamento statale e l'applicazione solo transitoria del DPR 158/1999

Articolazione della tariffa per categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (art. 14, c. 22, D.L. 201/2011)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CRITERIO PRESUNTIVO (comma 9)

Articolazione della tariffa per categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti (art. 14, c. 22, D.L. 201/2011)

Categorie esattamente individuate dal DPR 158/99

Derogabilità con norma regolamentare?

Tarsu: art. 68 D.Lgs 507/93 – categorie derogabili

Tia: Dpr 158/99 – categorie si ritiene derogabili

Classificazione delle utenze per categoria

Inclusione di un unico compendio funzionale nella medesima
categoria



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

CRITERIO PRESUNTIVO

Struttura binomia della tariffa (analoga all'art. 49 D.Lgs 22/97)


Quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite

Investimenti per le opere

Ammortamenti

Quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione

(art. 14, comma 11, D.L. 201/2011)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Determinazione della tariffa secondo il DPR 158/99 (metodo normalizzato)

Struttura binomia

Dal lato degli introiti

Copertura del fabbisogno finanziario

Componente fissa legata ai costi essenziali del servizio (**quota fissa - TF**)

Componente variabile legata alla quantità di rifiuti conferiti (**quota variabile - TV**)

Dal lato dei costi

Il gettito della quota fissa deve essere pari ai costi generali o indivisibili (**costi fissi - CF**)

Il gettito della quota variabile deve corrispondere ai costi divisibili del servizio legati alla fruizione individuale dello stesso (**costi variabili - CV**)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Determinazione della tariffa secondo il DPR 158/99 (metodo normalizzato)

Cioè:

$$TF = CF$$


$$TV = CV$$

$$TF+TV = CF+CV$$

Scopo della struttura binomia

Obiettivo redistributivo: Redistribuzione degli oneri connessi agli investimenti e alla realizzazione del servizio nei confronti di tutti i cittadini con la quota fissa

Obiettivo incentivante: Incentivazione dell'utenza che produce meno rifiuti con la quota variabile



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Tariffa di riferimento (DPR 158/99)

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$


La tariffa assicura la copertura A LIVELLO PREVISIONALE del **fabbisogno finanziario** dato dai:

Costi operativi: determinati in via previsionale in base ai costi dell'anno precedente, rivalutati tenendo conto:

Svalutazione monetaria: *Tasso di inflazione programmata* (IP_n)

Miglioramento dell'efficienza gestionale e della produttività (meno costi a parità di servizi) – (X_n)

Costo d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione capitale investito)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Copertura dei costi a consuntivo?

La tariffa di riferimento deve garantire la copertura dei costi
IN VIA PREVISIONALE

Ipotesi di crescita dei costi non prevista: soluzioni

IN CORSO D'ANNO: AUMENTO DELLE TARIFFE

Entrata tributaria

NON era possibile FINO AL 2012 aumentare le tariffe dopo

Approvazione del bilancio (Corte Conti, sezione autonomie n. 2/2011)

In ogni caso dopo il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio (*art. 1, c. 169, L. 296/06 – MEF, risoluzione n. 1/DF del 02/05/2011*)

DAL 2013 possibile modificare le aliquote e le tariffe dei tributi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

ENTRO IL 30/09 (*art. 1, comma 444, L. 228/2012*)

DEROGA ESPRESSA ALLE REGOLE DETTATE DAL'ART.

1, C, 169, l. 196/2006



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Tariffa corrispettiva

Aumento delle tariffe consentito (non retroattivo) – art. 54, c. 1bis, D.Lgs 446/97 VALIDA SOLO PER LE ENTRATE NON TRIBUTARIE (Corte Conti Toscana, parere n. 4/2009)

DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O IN CORSO D'ANNO SE NON E' POSSIBILE AUMENTARE LE TARIFFE


Copertura assicurata dagli accantonamenti per rischi (da verificare se inseribile nella voce AC – accantonamenti per rischi)

Disavanzo (per l'ente) o perdita per la società

Non è corretto contabilizzare e finanziare tali costi nell'esercizio successivo, non rientrando le sopravvenienze passive tra le voci di costo da coprire secondo il metodo normalizzato

DIFFERENZE TRA GETTITO STIMATO E CONSUNTIVO

Da riportare (schema regolamento MEF)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Fasi di determinazione della tariffa

1. Ripartizione dei costi del servizio tra costi fissi e variabili
2. Ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche
3. Determinazione della tariffa delle utenze domestiche
 - Quota fissa: definizione dei coefficienti K_a
 - Quota variabile: definizione dei coefficienti K_b
4. Determinazione della tariffa delle utenze non domestiche
 - Quota fissa: definizione dei coefficienti K_c
 - Quota variabile: definizione dei coefficienti K_d



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

1. Ripartizione dei costi del servizio

DPR 158/99 art. 3, comma 2 – allegato 1 punto 3

Costi fissi

$$CF = TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Costi variabili

$$CV = TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Considerazioni sulla suddivisione dei costi

Per le linee guida del MEF la suddivisione è QUELLA DEL DPR 158/99

Valutazioni di criteri alternativi

Quote di costi legati alle raccolte differenziate che pur essendo incluse in CV sono quote fisse

La concentrazione dei costi dettata dalla norma in CV comporta una penalizzazione per le famiglie numerose in contrasto con la previsione dell'art. 5, comma 1, del DPR 158/99

Possibilità di spostamento di voci di costo dalla componente variabile a quella fissa:



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

2. Ripartizione dei costi del servizio

DPR 158/99 art. 4, comma 1

I costi fissi e variabili devono essere ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri **razionali**

Necessità di esplicitare il criterio scelto

Fondato su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due categorie di utenze

Possibile ricorso ad una pluralità di sistemi, discrezionali ma non arbitrari

(linee guida MEF)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

2. Ripartizione dei costi del servizio

DPR 158/99 art. 4, comma 1

Criteria possibili di ripartizione

- a. Studi effettivi sulla composizione dei costi
- b. Percentuale di composizione dell'ultimo ruolo Tarsu** disponibile tra utenze domestiche e non domestiche: criterio suggerito dall'art. 11, comma 4, del DPR 158/99 (ora abrogato)

Sottostima dei costi da attribuire alle utenze domestiche

Conforme allo spirito dell'art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011 che prevede la necessità di assicurare agevolazioni alle utenze domestiche



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

c. Superfici o al numero delle utenze a ruolo

Si riequilibra la situazione per le attività economiche

d. Determinazione “per differenza”


- a. Stima produzione pro-capite utenze domestiche e per differenza rispetto al totale determinazione produzione utenze non domestiche

$$Q_{nf} = Q_t - Q_d \quad \text{dove } Q_d = Q_{pcd} \times \text{popolazione}$$

- Aspetti negativi: mancanza di dati e influenza presenze stagionali

- b. Stima produzione pro-capite utenze non domestiche impiegando i coefficienti di produzione K_d

$$Q_d = Q_t - Q_{nd} \quad \text{dove } Q_{nd} = \sum(K_d(ap) \times S(ap))$$



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

- **Incidenza delle riduzioni**

Riduzioni tecniche

- Comma 15
- Zona non servita (comma 16)
- Recupero autonomo utenze non domestiche (comma 18)

COSTI DA INSERIRE TRA I COSTI FISSI E QUELLI VARIABILI

- Riduzione raccolta differenziata utenze domestiche (comma 17) **AUMENTO COSTO VARIABILE PER UTENZE NON DOMESTICHE E RIDUZIONE PER QUELLE NON DOMESTICHE**

Agevolazioni

Da finanziare con risorse autonome rispetto alla TARES –
NON va inserita nel piano finanziario



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

3. Calcolo della tariffa utenze domestiche

Utenze domestiche

Quota fissa: $TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$

Quf = Costi fissi totali utenze domestiche / (Superficie totale delle abitazioni $\times Ka(n)$)

$Ka(n)$: Coefficiente di adattamento parametrato in base al numero dei componenti il nucleo familiare e l'ubicazione geografica – Tiene conto della reale distribuzione delle superfici in base al numero dei componenti il nucleo familiare privilegiando le famiglie più numerose e le superfici più piccole.

Quota variabile

Misurazione della quantità di rifiuti prodotti $TVd = Cu \times Q$ (solo per la tariffa corrispettiva):

Cu : costo unitario dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze domestiche e il totale dei rifiuti prodotti dalle stesse utenze

Q : quantità di rifiuti misurata per l'utente




DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

Metodo presuntivo $TVd = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$
(obbligatorio per Tares tributo – comma 9)

$Q_{uv} = Q_{tot} / (N(n) \times K_b)$; Quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche divisa per il numero totale delle utenze domestiche ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto della non proporzionalità della produzione dei rifiuti rispetto al numero dei componenti

C_u costo unitario (come sopra)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche

Quota fissa: $TFnd(ap,S) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$

$Qapf$ quota unitaria data dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle medesime

$S(ap)$ superficie dell'attività produttiva

$Kc(ap)$ coefficiente di produzione che esprime la potenziale produttività di rifiuti delle varie attività

Quota variabile: $TVnd(ap,S) = Cu \times S \times Kd(ap)$

Cu rapporto tra il costo variabile imputato alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

$Kd(ap)$ coefficiente che esprime il potenziale produttivo di rifiuti annuo a mq delle diverse categorie produttive.



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche: la scelta dei coefficienti Kd

La differenziazione dei coefficienti tra le diverse categorie: l'obbligo di motivazione

Obbligo di motivare la scelta del coefficiente di riferimento anche se l'intervallo è rispettato (Consiglio di Stato, sentenza n. 536/2012)

In passato orientamenti contrari: se il legislatore stabilisce un minimo e un massimo per la misura del tributo non vi l'obbligo di motivazione specifica

Gli atti comunali di determinazione dei tributi locali sono atti normativi secondari non soggetti all'obbligo di motivazione (art. 3 L. 241/90).

Tar Toscana, sentenza n. 800 del 27/06/2007

Obbligo di motivazione non richiesto nella Tarsu (Cassazione, ordinanza n. 26132 del 05/01/2012)

Correttezza delle fissazione di tariffe più elevate per gli alberghi

Nella Tarsu (Cassazione, sentenze n. 22859/2012 – 15861/2011)

Nella TIA (Consiglio di Stato, sentenza n. 6208 del 04/12/2012)



DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI


4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche: la scelta dei coefficienti Kd

**L'obbligo di motivazione nella scelta dei coefficienti:
conseguenze**

L'ente può scegliere i coefficienti **all'interno del massimo e del minimo** senza essere vincolato ad una particolare **indagine sulla produzione delle varie categorie**

Da evitare la scelta di coefficienti vicini al massimo solo per alcune categorie e non per altre (salvo specifica motivazione)

Per Linee Guida MEF non richiede una motivazione un coefficiente pari al massimo all'85% del massimo




DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

4. Calcolo della tariffa utenze non domestiche: la scelta dei coefficienti Kd

Possibile derogare i limiti minimo e massimo solo con apposita motivazione legata a rigorose indagini che dimostrano una situazione locale diversa da quella stimata

Teoricamente **possibile** stabilire coeff. Kc e Kd con % diverse di distanza dal massimo anche se **illogico** (meglio evitare)

Possibile per un comune con meno di 5000 abitanti adottare le categorie dei comuni con più di 5000 abitanti





DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: COMPONENTE RIFIUTI

- Determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd
 - **Ka**: fissato dal DPR 158/99 per
 - per fascia geografica
 - dimensione del comune
 - numerosità nucleo familiare
 - **Kb**: possibile scelta tra minimo, massimo e medio, per
 - fascia geografica
 - numerosità nucleo familiare
 - **Kc**: possibile scelta tra minimo, massimo e medio per
 - Dimensione del comune
 - Fascia geografica
 - Tipologia di attività
 - **Kd**: possibile scelta tra minimo, massimo e medio per
 - Dimensione del comune
 - Fascia geografica
 - Tipologia di attività

Determinazione tariffa

Costi del servizio





REGOLAMENTO

Permanenza potestà regolamentare ex art. 52 D.Lgs 446/97 (art.14, c. 45, D.L. 201/2011)

Limiti alla potestà regolamentare

Individuazione fattispecie imponibili

Soggetti passivi

Aliquota massima


Limiti impliciti

Principi generali dell'ordinamento

Sanzioni tributarie

Contenzioso

Principi costituzionali



REGOLAMENTO

Elementi previsti espressamente dal DL 201/11

1. Determinazione disciplina del tributo (*art. 14, c. 22*)
2. Classificazione categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (*art. 14, c. 22*)

Non è più prevista un'articolazione transitoria come nella tarsu, tuttavia il DPR 158/99 indica le categorie di attività (derogabili?)

3. Disciplina riduzioni tariffarie (*art. 14, c. 22 – commi 15-18*) - *facoltativo*
4. Disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni (*art. 14, c. 22 e 19*) - *facoltativo*
5. Individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (*art. 14, c. 22 – c.10*)

Come nella tarsu




REGOLAMENTO

Elementi previsti espressamente dal DL 201/11

6. Termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo (*art. 14, c. 22 e 33-35*)
7. Disciplina della tariffa giornaliera (*art. 14, c. 24*)
8. Eventuale previsione e disciplina della tariffa corrispettiva (*art. 14, commi 29-32*) – *facoltativo*

Intera disciplina della tariffa

9. Applicazione di ulteriori circostanze attenuanti o esimenti (*art. 14, comma 44*) – *facoltativo*



REGOLAMENTO


Altri elementi da inserire nel regolamento

1. Fissazione del tasso di interesse, valido anche per i rimborsi (*art. 1, c. 165, L. 296/06*)
2. Determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale (*art. 1, comma 168, L. 296/06*)

Il contribuente non è tenuto al versamento

Non si procede all'accertamento (derogabilità importo minimo € 30 dal 01/07/2012?)


3. Disciplina delle modalità della compensazione delle somme a credito (*art. 1, c. 167, L. 296/2006 – art. 8, c. 8, L. 212/2000*)
4. Individuazione della forma di riscossione degli avvisi di accertamento
5. Determinazione forma riscossione coattiva (*da verificare in base ad evoluzione normativa*)



REGOLAMENTO

Altri elementi da inserire nel regolamento

6. Inizio e cessazione e decorrenza obbligazione tributaria
Adempimenti per cessazione tributo
Modalità di effettuazione dei conguagli
Decorrenza variazione elementi incidenti sul tributo
7. Contenuto minimo della dichiarazione, modalità di presentazione
Eventuale validità dichiarazioni tarsu-tia in essere
8. Criteri di commisurazione della tariffa
Metodo di conteggio degli occupanti dei locali – chiarire per i non residenti (metodi presuntivi, ecc.)
Individuazione delle categorie di locali e aree non domestiche
Criteri per l'individuazione di tariffa unica
Classificazione superfici promiscue (domestiche e non domestiche – con diverse attività)



REGOLAMENTO

Altri elementi da inserire nel regolamento


9. Determinazione tariffa:
Individuazione coefficienti Kb-Kc-Kd: rimando al provvedimento tariffario annuale
Criteri di individuazione dei costi e della loro ripartizione tra fissi e variabili
Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche
10. Disciplina transitoria tarsu-tia



REGOLAMENTO

Altri elementi FACOLTATIVI da inserire nel regolamento

1. Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi (*art.50 L. 449/97*)
2. Agevolazioni fino all'esenzione in favore degli esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per opere pubbliche (*art. 1, c. 86, L. 549/95*)
3. Agevolazioni, fino all'esenzione, per gli immobili delle ONLUS (*art. 21 D.Lgs 460/97*)
4. Agevolazioni, fino all'esenzione, in favore delle ex IPAB divenute ASP o privatizzate (*art. 4, c.5, D.Lgs 207/2001*)
5. Agevolazioni, fino all'esenzione, per centri polifunzionali (frazioni o zone montane < 3000 abitanti) (*art. 10 D.Lgs 114/1998 – vedere disciplina singole regioni*)



TARES: CRITICITA' RIMASTE

Contrasto di competenze in materia

Gestione dei rifiuti e delle relative entrate affidate agli ATO (D.Lgs 152/2006)

Soppressione ATO e passaggio competenze a nuovi soggetti individuati dalle Regioni (art. 1, c. 1quinquies, DL 2/2010)

Svolgimento servizi pubblici locali a rilevanza economica su ambiti o bacini ottimali individuati dalle Regioni (art. 25 DL 1/2012)

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, inclusi i rifiuti, di scelta della forma di gestione, della determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e dell'affidamento spettano agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali (art. 34, c. 23, L 221/2012)



TARES: CRITICITA' RIMASTE

Contrasto di competenze in materia


- Le nuove funzioni fondamentali dei comuni

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi (*art. 19, c. 1, let.f, D.L. 95/2012*)

- Competenze in materia di tares, inclusa la determinazione delle tariffe affidata ai Comuni (*art. 14, D.L. 201/2011, confermato dall'art. 1, comma 387, legge 228/2012*)


Riduzione unico occupante e criterio tariffario DPR 158/99

Applicazione della maggiorazione alle medesime superfici della tares-rifiuti



TARES: CRITICITA' RIMASTE

- Parzialmente risolto per il 2013 il problema dell'internalizzazione della gestione per i comuni in Tia
- Inaccessibilità della tariffa corrispettiva
- Dubbi legittimità costituzionale maggiorazione
- Competenze piano finanziario



TARES: CRITICITA' RISOLTE

Applicazione superficie catastale

Costi recupero rifiuti e rifiuti esterni

Riferimento alle norme sui servizi pubblici locali dichiarate incostituzionali dell'art. 4, comma 1, del D.L. 138/2011


Art. 1, comma 387, L. 228/2012, let. a): "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale"

Applicazione del tributo alle aree scoperte pertinenziali ad edifici diversi dalla case di civile abitazione



RISCOSSIONE: RECENTI NOVITA'


- LA PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI AD EQUITALIA
- LA SANATORIA DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO ANTE 2000
- LA PROROGA DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'
- LA SOSPENSIONE DELLE RISCOSSIONE
- LIMITI ALLE PROCEDURE ESECUTIVE
- L'APPLICAZIONE DELL'IVA
- IL LIMITE MINIMO PER LA RISCOSSIONE



RISCOSSIONE: LA PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI AD EQUITALIA

(Art. 9, c. 4, DL 174/2012)


- Proroga della possibilità di effettuare la riscossione a mezzo Equitalia fino al 30/06/2013 *(art. 10, c. 13-octies, DL 201/2011 – art. 9, comma 4, DL 174/2012)*
- Cessazione dal 01/07/2013 da parte di Equitalia di effettuazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate *(art. 7, comma 2 let gg-ter DL 70/2011)*



RISCOSSIONE: LA PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI AD EQUITALIA

(Art. 9, c. 4, DL 174/2012)


- In deroga alle vigenti disposizioni (Dpr 602/73, art. 17 D.Lgs 46/1999, art. 12 D.Lgs 504/92, art. 72 D.Lgs 507/93, art. 49 D.Lgs 22/97, art. 238 D.Lgs 152/06, art. 51 D.Lgs 507/93, art. 9, comma 5, D.Lgs 507/93,..)
- Ambito applicativo
 - Comuni
 - Società partecipate
 - Esclusi gli altri enti locali



RISCOSSIONE: LA PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI AD EQUITALIA

Conseguenze:

- Impossibilità di riscuotere a mezzo ruolo sia in forma spontanea che coattiva sia per scelta che per previsione di legge
- Procedure in corso: da valutare l'esito delle procedure in corso
 - Testo letterale della norma – *cessano*
 - *Analoghe disposizioni dettate dall'art. 39, c. 13, del D.L. 98/2011 chiariscono invece che Equitalia continua a svolgere la riscossione dei ruoli affidati (DM 12/11/2012)*
 - Problemi pratici – proroga comunicazioni di inesigibilità
- Facoltà (e non più obbligo) di proroga dei contratti in corso con i soggetti iscritti all'albo (art. 53 D.Lgs 446/97) fino al 30/06/2013



RISCOSSIONE: LA PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI AD EQUITALIA

- Proroga effettuata in vista del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali

DDL delega fiscale (approvato dalla Camera ma non dal Senato) - contenuti

Certezza normativa alla materia

Creazione di un testo unico della disciplina dell'ingiunzione fiscale nel quale siano recepite le procedure e gli istituti previsti per il ruolo


Disciplina delle esternalizzazioni

Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo

Emanazione linee guida per i capitolati e contratti di servizio

Pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati

Allineamento dei costi con le modalità e la misura max dell'art. 17 D.Lgs 112/99



RISCOSSIONE: LA PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI AD EQUITALIA

- Proroga effettuata in vista del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali


DDL delega fiscale (approvato dalla Camera ma non dal Senato) - contenuti

Disciplina delle esternalizzazioni (segue)

Regole pubblicitiche per le attività di riscossione

Codice deontologico per gli affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione

Specifiche cause di incompatibilità per rapp. Legali, amministratori e componenti organi controllo degli affidatari



RISCOSSIONE: SANATORIA CREDITI A RUOLO

Art. 1, commi 527-529, L. 228/2012

- Crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999
 - Di importo **fino a € 2.000**, inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (no compensi)
 - **ANNULLAMENTO AUTOMATICO DAL 01/07/2013**
 - Elenchi delle quote annullate per il discarico e **l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore**: inviati con modalità stabilite con DM
 - Modalità di rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere: stabilite con DM



RISCOSSIONE: SANATORIA CREDITI A RUOLO

Art. 1, commi 527-529, L. 228/2012

Crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999

Di importo **superiore a € 2.000**

Procedura di discarico SEMPLIFICATA e non applicazione procedure artt. 19-20 D.Lgs 112/99: SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ALL'ENTE CREDITORE con le modalità, anche telematiche, stabilite da D.M.

Per tutti gli importi iscritti

NON si applicano le regole del D.Lgs 112/99 (art. 1- e 20)

NON si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, salvo dolo

IN DEFINITIVA DOPPIA SANATORIA

Contribuenti (crediti fino a € 2000)

Agenti della riscossione (per tutti i crediti)



RISCOSSIONE: SANATORIA CREDITI A RUOLO

Art. 1, commi 527-529, L. 228/2012

Crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999

- Cancellazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori
 - **Riguarda i crediti iscritti in ruoli ai quali NON si applica il “riscosso per non riscosso” (eliminato dal 26/02/1999 dall’art. 2 D.Lgs 37/1999)**
- Crediti iscritti in ruoli ai quali si applica il “riscosso per non riscosso” rimborso delle anticipazioni non rimosse in favore degli agenti da parte dello **Stato** (*art. 3, c. 13, D.L. 203/2005, modificato dall’art. 2, comma 3, D.L. 158/2008*)
 - 20 rate annuali dal 2008 maggiorate dell’euribor ridotto di 0,5 punti
 - Importi ridotti del 10% se compresi in comunicazioni di inesigibilità o domande di rimborso presentate



RISCOSSIONE: PROROGA COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'

Art. 1, comma 530, L. 228/2012

- Ruoli consegnati agli agenti della riscossione partecipati da Equitalia Spa entro il 31/12/2011 scadenza fissata al **31/12/2014**
 - Termine triennale per il discarico art. 19 D.Lgs 112/99 decorrente dal 01/01/2015
- Continue proroghe del termine
 - Art. 3, c. 36, D.L. 203/2005: consegna: 30/06/03 – termine: 30/06/2006
 - NB: TERMINE ANCORA VALIDO PER I CESSIONARI DEL RAMO DI AZIENDA DEGLI EX CONCESSIONARI AI QUALI LE SUCCESSIVE PROROGHE NON SONO APPLICABILI
 - Art. 23, comma 34, D.L. 158/08: consegna: 03/09/09 termine: 30/09/12
 - Art. 29, comma 4, D.L. 216/11: consegna: 31/12/10 termine: 31/12/13




RISCOSSIONE: CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL DISCARICO

1. Mancata presentazione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo della comunicazione di inesigibilità
 - *Ruoli consegnati alle società non acquisite da equitalia che non hanno aderito alla sanatoria: 30/06/2006*
 - *Ruoli consegnati alle società non acquisite da equitalia che hanno aderito alla sanatoria: 30/09/2006*
 - *Ruoli consegnati alle società acquisite da Equitalia fino al 31/12/2011: entro il 31/12/2014*
 - **IL TERMINE DI 3 ANNI AI FINI DEL DISCARICO DECORRE DAL 01/10/2015 PER TUTTE LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' IL CUI TERMINE DI PRESENTAZIONE E' FISSATO AL 31/12/2014**




RISCOSSIONE: CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL DISCARICO

2. Mancato svolgimento dell'azioni esecutiva DIVERSA DALL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informatico del Ministero dell'Economia (salvo che i beni pignorati valessero il doppio del ruolo) o sui beni la cui esistenza è comunicata dall'ente
3. Mancato svolgimento delle azioni esecutive cautelari effettuate dall'ente
4. Mancata riscossione di somme imputabile all'agente
 - Vizi ed irregolarità di notifica delle cartelle e nelle procedure esecutive (salvo che non si dimostri che essi non hanno influito sull'esito della procedura)



RISCOSSIONE: CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL DISCARICO

- Decorsi 3 anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità l'agente è automaticamente discaricato
- Fino al discarico l'ente può segnalare in qualsiasi momento l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e segnalare azioni cautelari ed esecutive
- L'ente può richiedere all'agente la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende effettuare il controllo di merito o procedere alla visione della stessa
 - In caso di mancata consegna o messa a disposizione da parte dell'agente entro 30 giorni dalla richiesta, l'agente decade dal diritto al discarico della quota




RISCOSSIONE: PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

- Controllo sulla comunicazione di inesigibilità dell'ente a campione, sulla base di criteri stabiliti dallo stesso ente
- In caso di
 - mancato rispetto delle cause *a-d-dbis-e* dell'art. 19 del D.Lgs 112/99 (a seguito del controllo)
 - Mancato rispetto dei termini di cui alle lettere b e c dell'art. 19
 - notifica di un atto all'agente
- Possibilità per l'agente di presentare osservazioni entro 30 giorni
- Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con provvedimento definitivo



RISCOSSIONE: PROCEDURA DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA'

- In caso di diniego:
 - Entro 10 gg l'agente deve versare $\frac{1}{4}$ dell'importo iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella + tutte le spese delle procedure e di notifica eventualmente rimborsate dall'ente
 - Entro 90 giorni dalla notifica
 - Definizione agevolata della controversia con versamento del 50% dell'importo dovuto
 - Ricorrere alla Corte dei Conti (in alternativa)



RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Art. 1, commi 537-543, L. 228/2012

Ambito applicativo

- Riscossione dei tributi **iscritti a ruolo o affidati** effettuata da enti e società incaricate (denominati concessionari per la riscossione)
 - *Equitalia*
 - *Società iscritte all'albo*
 - *Società in house*

Procedura

- Presentazione dichiarazione del debitore
 - **Oggetto:** documentazione che
 - *gli atti emessi dall'ente creditore **prima** della formazione del ruolo o*
 - *la cartella di pagamento o*
 - *l'avviso*

sono stati interessati da:



RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Art. 1, commi 537-543, L. 228/2012


Procedura

- Prescrizione o decadenza del diritto di credito intervenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
- Un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore
- Una sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore
- Una sospensione giudiziale
- Una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore emessa in un giudizio al quale il concessionario non ha preso parte
- Un pagamento effettuato riconducibile al ruolo in oggetto in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell'ente creditore
- Qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito

Termine: entro 90 giorni dalla **notifica** da parte del concessionario del

Primo atto di riscossione utile o


Di un atto della procedura cautelare o esecutiva



RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Art. 1, commi 537-543, L. 228/2012


- **Effetto:** sospensione di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione
- **Procedura**
 - Trasmissione della dichiarazione dal concessionario all'ente creditore e della documentazione allegata
 - Termine: entro 10 giorni successivi alla data di presentazione
 - Verifica dell'ente creditore
 - Termine: 60 giorni (*dalla scadenza del termine di 10 giorni successivi alla presentazione*)
 1. Conferma delle ragioni del debitore e della correttezza della documentazione presentata
 - *Comunicazione al debitore a mezzo raccomandata o PEC*
 - *Trasmissione telematica al concessionario del provvedimento di sospensione o di sgravio*



RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Art. 1, commi 537-543, L. 228/2012

2. Inidoneità della documentazione alla sospensione della riscossione
 - *Comunicazione al debitore a mezzo raccomandata o PEC*
 - *Comunicazione al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo*
- **Mancato rispetto del termine: mancato invio della comunicazione e dei flussi informativi al concessionario (sia negativi che positivi) ENTRO 220 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**
 - **ANNULLAMENTO DI DIRITTO DELLE PARTITE**
 - **DISCARICO DEL CONCESSIONARIO**
 - **ELIMINAZIONE DALLE SCRITTURE PATRIMONIALI DELL'ENTE CREDITORE**



RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Sanzioni per documentazione amministrativa falsa:


1. Penali
2. Amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute, minimo € 258

Procedura? L 689/1981?

Direttiva Equitalia 14/01/2013: controllo sulla fondatezza della domanda compete all'ente creditore così come

La denuncia all'Autorità giudiziaria (art. 331 cpp)


Applicazione sanzione amministrativa



RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Applicazione alle dichiarazioni pendenti

- Presentate al concessionario prima della data di entrata in vigore della L. 228/2012
- Termine per gli adempimenti dell'ente creditore: 90 gg dalla data di pubblicazione della L. 228/2012 (dal 29/12/12)
- Annullamento di diritto in caso di inerzia trascorsi 220 gg dalla data di pubblicazione della L. 228/2012 (scadenza 05/08/2013)



RISCOSSIONE: LIMITI ALLE PROCEDURE

- Condizione preliminari per l'avvio delle procedure
 - *Eliminata la previsione dell'art. 7, c. 2, lett gg-quinquies D.L. 70/2011*
 - Necessità di far precedere l'avvio delle procedure esecutive e cautelari da 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi uno dall'altro PER I CREDITI DI IMPORTO FINO A € 2.000

Nuove previsioni (art. 1, c. 544, L. 228/2012)

- Riscossione coattiva di debiti fino a € 1.000
- Necessità di far precedere le procedure cautelari ed esecutive dall'invio **ALMENO 120 GG PRIMA** di una **COMUNICAZIONE** con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, inviata **PER POSTA ORDINARIA**



RISCOSSIONE: LIMITI ALLE PROCEDURE

Condizioni preliminari per l'avvio delle procedure

Nuove previsioni *(art. 1, c. 544, L. 228/2012)*


- ECCEZIONE: sia stata notificata dall'ente creditore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi comma 539
- DECORRENZA: dalla riscossione coattiva posta in essere dopo il 01/01/2013



RISCOSSIONE: LIMITI ALLE PROCEDURE


Iscrizione di ipoteca

- Su immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito per cui si procede
 - Prima dell'iscrizione di ipoteca obbligo per l'agente di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione (*art. 7, comma 2, let. u-bis, DL 70/2011*)
 - Con avviso al soggetto che trascorsi 30 giorni sarà iscritta ipoteca
 - Prodromica all'espropriazione immobiliare
 - Obbligatoria se l'importo del credito non supera il 5% del valore dell'immobile
 - L'agente della riscossione anche al solo fine di tutelare il credito può iscrivere **ipoteca** solo se l'importo complessivo del credito non è inferiore a 20.000 euro



RISCOSSIONE: LIMITI ALLE PROCEDURE

- **Fermo amministrativo** dei beni mobili registrati
 - Gratuità della cancellazione del fermo su beni immobili registrati (*art. 7, comma 2, let. gg-octies, DL 70/2011*)
- **Espropriazione immobiliare**
 - Divieto di espropriazioni immobiliari per crediti di importo complessivo fino a 20.000 euro (*art. 3, c. 5, DL 16/2012*)



RISCOSSIONE: IVA


Assoggettamento ad IVA dei compensi per la riscossione dei tributi (*art. 38 D.L. 179/2012*)

Art. 10, c. 1, n. 5 DPR 633/72 previgente

- Esenti dall'iva le operazioni di riscossione dei tributi, comprese quelle riguardanti i versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti a norma di specifiche disposizioni di legge da aziende ed istituti di credito

Art. 10, c. 1, n. 5 DPR 633/72 decorrente dal 20/10/2012

- Esenti SOLO le operazioni riguardanti i versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti a norma di specifiche disposizioni di legge da aziende ed istituti di credito
 - Soggette le operazioni di riscossione dei tributi, eccetto compensi per i versamenti (es F24)



RISCOSSIONE: LIMITE MINIMO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO

Art. 3, comma 10, D.L. 16/2012:

Non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprese sanzioni ed interessi, non superi l'importo di 30 euro con riferimento al periodo d'imposta

VALIDO DAL 01/07/2012

- **NON VALIDO SE IL CREDITO DERIVA DA RIPETUTE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO RELATIVI AD UN MEDESIMO TRIBUTATO.**



RISCOSSIONE: LIMITE MINIMO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO

LIMITI PREVIGENTI

L. 36/99: non si procede all'iscrizione a ruolo per le somme inferiori a € 10,33, salvo incrementi del limite con norma regolamentare


DPR 129/99: non si procede all'accertamento ed all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti tributari erariali e locali di ogni specie, comprensivi di sanzioni ed interessi, se l'ammontare dovuto, per ogni periodo d'imposta, non supera € 16,53

Duplici limite minimo

Crediti tributari: € 16,53 per ogni contribuente per ogni periodo d'imposta

Crediti non tributari: € 10,33 per contribuente

Limiti minimi fissati dalla Legge Finanziaria 2007 (comma 168)



ALTRE NOVITA': PARERI DEI REVISORI

Art. 3, c. 1, let o), D.L. 174/2012

- **Obbligo del parere dei revisori dei conti sulle proposte di regolamenti riguardanti i tributi comunali**

Oltre a regolamenti contabilità, economato-provveditorato, patrimonio

Da rendere con le modalità stabilite dal regolamento

Contenuto:

Motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile

Legittimità?

misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni



ALTRE NOVITA': PARERI DEI REVISORI


Art. 3, c. 1, let o), D.L. 174/2012

Natura obbligatoria ma non vincolante

L'organo consiliare può

Seguire le misure proposte

Discostarsene, fornendo idonea
giustificazione




ALTRE NOVITA': TERMINE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI

Termine di approvazione

- Termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (*art. 1, comma 169, L. 296/2006*)
 - Mancato rispetto del termine: conferma tacita aliquote e tariffe dell'anno precedente

Termine per la modifica

- Possibile entro il 30/09 di ogni anno **PER IL RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**
 - Effetto retroattivo al 01/01 dell'anno di riferimento **IN DEROGA** all'art. 1, c. 169, L. 296/2006
Art. 1, comma 444, L. 228/2012



ALTRE NOVITA': TERMINE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI

Finalità: ripristino degli equilibri correnti tenuto conto che dal 2013 viene meno la possibilità di finanziare la spesa corrente con

Proventi permessi a costruire (L. 244/2007)

Plusvalore alienazione immobili (art. 1, c. 441-442, L. 228/12)

Proventi alienazione immobili in sede di salvaguardia (ora possibile solo per squilibri di parte capitale) – art. 1, c. 443, L. 228/2012

- Destinabili solo a spese di investimento o in mancanza o per la parte eccedente alla riduzione del debito



ALTRE NOVITA': RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

DM 12/09/2012 – GU 30/10/2012 N. 254

**Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica nelle
misure stabilite da apposito DM (art. 4, comma 3, L.
249/1976) relativi a:**

Atti impositivi e atti di irrogazione delle sanzioni

Importi

Notifica a mezzo raccomandata postale a/r

NUOVO: € 5,18

VECCHIO: € 3,10 (DM 08/01/2001)

Notifica a mezzo ufficiale giudiziario (art. 137 cpc)

NUOVO: € 8,75

VECCHIO: € 5,16

Notifica a mezzo messo comunale (art. 60 DPR 600/73)

NUOVO: € 8,75

VECCHIO: € 5,16



ALTRE NOVITA': RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

DM 12/09/2012 – GU 30/10/2012 N. 254

Notifica a servizio postale atti giudiziari (L. 289/1982)

NUOVO: € 8,75

VECCHIO: € 5,16

Notifica eseguita all'estero

NUOVO: € 8,35

VECCHIO: -----

Notifica a mezzo notificatore speciale (art. 1, c. 158, L. 296/2006)


NUOVO: non previsto – equiparabile messo comunale?

Non sono ripetibili le spese per la notifica di

Atti istruttori

Atti amministrativi che l'amministrazione è tenuta ad emettere

Comunicazioni



La riscossione dopo giugno 2013

Proroga della possibilità di effettuare la riscossione a mezzo Equitalia fino al (31/12/2012) – 30/06/2013 (*art. 10, c. 13-octies, DL 201/2011 – DL 174/2012*)

Cessazione dal 01/01/2013 (01/07/2013) da parte di Equitalia di effettuazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (*art. 7, comma 2 let gg-ter DL 70/2011*)

In deroga alle vigenti disposizioni (Dpr 602/73, art. 17 D.Lgs 46/1999, art. 12 D.Lgs 504/92, art. 72 D.Lgs 507/93, art. 49 D.Lgs 22/97, art. 238 D.Lgs 152/06, art. 51 D.Lgs 507/93, art. 9, comma 5, D.Lgs 507/93,..)

Ambito applicativo

Comuni

Società partecipate

Esclusi gli altri enti locali



La riscossione dopo giugno 2013

Conseguenze:

- Impossibilità di riscuotere a mezzo ruolo sia in forma spontanea che coattiva sia per scelta che per previsione di legge
- Procedure in corso: da valutare l'esito delle procedure in corso
 - Testo letterale della norma – *cessano*
 - Problemi pratici – proroga comunicazioni di inesigibilità



La riscossione dopo giugno 2013

Modalità di svolgimento della riscossione:

Spontanea: non è più previsto nulla dall'art. 7 del DL 70/2011

La disposizione che stabiliva che: “a decorrere dal 01/01/2012 i Comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali (art. 7, comma 2, let. gg-quater DL 70/2011)” è stata abrogata dall'art. 14bis del DL 201/2011

Eliminati i dubbi sulla possibilità di esternalizzazione
Ipotesi


Se l'ente non stabilisce nulla in via regolamentare si applicano le previsioni di legge per ogni singolo tributo

Imposta municipale propria: F24 O bollettino nazionale

Tributo comunale rifiuti e servizi: F24 o bollettino nazionale

L'ente può stabilire forme diverse con l'esercizio della potestà regolamentare

NON VALE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E PER LA TARES (salvo norme speciali per il 2013)



La riscossione dopo giugno 2013

Modalità di svolgimento della riscossione:

Coattiva (art. 7, comma 2, let gg-quater DL 70/11, come modificato dall'art. 14bis del DL 201/2011):

“I comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie”

Forme possibili

Gestione diretta

Affidamenti esterni (art. 52 D.Lgs 446/97)



La riscossione dopo giugno 2013

Forme possibili

Gestione diretta

Strumento: ingiunzione fiscale “rafforzata”

Titolo esecutivo

Disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639

Utilizzabili le procedure esecutive e cautelari di cui al DPR 602/73 (titolo II)

Espropriazione forzata

Pignoramento fitti e pigioni (art. 72)


Pignoramento di crediti ps terzi (art. 72bis)

Pignoramento di cose ps terzi (art. 73)

Espropriazione immobiliare (art. 76 e seg)

Iscrizione di ipoteca (art. 77)

Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86)



La riscossione dopo giugno 2013

Forme possibili

Gestione diretta

ISCRIZIONE DI IPOTECA (Art. 77 DPR 602/73)

- Prima dell'iscrizione di ipoteca obbligo per l'agente di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione (*art. 7, comma 2, let. u-bis, DL 70/2011*)
 - Con avviso al soggetto che trascorsi 30 giorni sarà iscritta ipoteca
- Limite di importo per l'iscrizione di ipoteca € 20.000 (*art. 3, comma 5, DL 16/2012*) - *eliminato il precedente limite legato al tipo di immobile*



La riscossione dopo giugno 2013

Forme possibili

Gestione diretta

FERMO AMMINISTRATIVO (Art. 86 DPR 602/73)

Gratuità della cancellazione del fermo su beni mobili registrati (*art. 7, comma 2, let. gg-octies, DL 70/2011*)



La riscossione dopo giugno 2013

Condizioni/vantaggi riscossione diretta:

Nomina di 1 o più funzionari responsabili della riscossione

Nominati dal Sindaco

Tra soggetti idonei alla funzione di ufficiale della riscossione ex art. 42 D.Lgs 112/99

Funzioni:

Medesime del funzionario della riscossione

Funzioni spettanti al Segretario ai sensi dell'art. 11 RDL 639/1910 (assiste all'incanto)

Dipendente dell'ente (probabilmente sì)

Accesso ai dati dell'agenzia delle entrate previo

DM (art. 1, comma 225, L. 244/2007)



La riscossione dopo giugno 2013

Gestione diretta della riscossione coattiva

Limiti

Necessità di personale, risorse e competenze

Vincoli all'assunzione del personale

Comuni sopra 5000 abitanti:

Limite alla spesa del personale (art. 1, comma 557, L. 244/2007)

Limite all'incidenza percentuale della spesa sulle spese correnti (art. 76 DL 112/2008)

Limiti alle assunzioni (blocco o 20-40%) – art. 14, comma 9, DL 78/2010

Limiti alle assunzioni a tempo determinato

Comuni con meno di 5000 abitanti: limite alla spesa ed alle assunzioni

Comuni fino a 5000 abitanti

Obbligo di svolgere in forma associata (convenzioni o unioni di comuni) le funzioni fondamentali ENTRO IL 31/12/2013 con altri comuni in modo che la popolazione sia di 10000 abitanti salvo diverso limite fissato dalla regione




La riscossione dopo giugno 2013

Gestione diretta della riscossione coattiva

Limiti

Comuni fino a 1000 abitanti

Obbligo di svolgimento di tutte le funzioni in forma associata con altri comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti tramite UNIONE DI COMUNI – DL 138/2011



La riscossione dopo giugno 2013

Forme possibili

Affidamento a terzi: possibili?

“I Comuni effettuano la riscossione coattiva”

Tesi favorevole

Manca esplicita deroga alla potestà regolamentare ex art. 52 D.Lgs 446/97

Nella nomina del funzionario responsabile si dice che può essere nominato anche dal legale rappresentante della società

Art. 7, c. 2, let gg septies: prevedeva l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria anche se l'ente effettua la riscossione coattiva con società in house



La riscossione dopo giugno 2013

Forme possibili

Affidamento a terzi: possibili?

“I Comuni effettuano la riscossione coattiva”

Tesi favorevole

Eliminazione dell’abrogazione delle norme che impedivano ai soggetti esterni di utilizzare l’ingiunzione fiscale (*art. 5, comma 8-bis, DL 16/2012*)

Contenuta nell’art. 7, comma 2, lett gg septies del DL 70/2011 che abrogava / sostituiva

*Art. 4, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies, DL 209/2002 (con decorrenza dal 31/12/2012 – art. 29, c. 5bis, DL 216/2011) – Utilizzo ingiunzione fiscale “rafforzate” da parte dei **Comuni e dei concessionari privati** ex art. 53 D.Lgs 446/97*

Modifica all’art. 1, c. 225, L. 244/2007 – accesso ai dati anagrafe tributaria solo a Comuni e società in house (sostituzione eliminata?)

*Art. 36, C. 2, DL 248/2007 (con decorrenza dal 31/12/2012 – art. 29, c. 5bis DL 216/2011): utilizzo ingiunzione fiscale “rafforzata” da parte di **Comuni** o altri **soggetti art. 52***

Art. 83, c. 28-sexies, DL 112/2008: accesso anagrafe tributaria da parte di tutti i soggetti (norma ormai abrogata?)



La riscossione dopo giugno 2013

In definitiva, tutti i soggetti di cui all'art. 52, c. 5, let b, D.Lgs 446/97 sono autorizzati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale "rafforzata"

Affidamenti a (art. 52, c. 5, let b., D.Lgs 446/97)

Società in house (diretto)

Concessionari privati iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97 (procedura evidenza pubblica)

Società miste con socio privato iscritto all'albo (doppia gara)



La riscossione dopo giugno 2013

I SOGGETTI ESTERNI (art. 7, c. 2, let. gg-septies, DL 70/2011 – art. 5, c. 8-bis, DL 16/2012)

DEVONO APRIRE UNO O PIU' CONTI CORRENTI POSTALI O BANCARI

INTESTATI ALL'AFFIDATARIO

DEDICATI ALLA RISCOSSIONE DELL'ENTE AFFIDANTE


IN CUI AFFLUISCONO LE SOMME RISCOSE

EFFETTUARE IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE

AL NETTO DELL'AGGIO E DELLE SPESE ANTICIPATE DAL SOGGETTO AFFIDATARIO

ENTRO LA PRIMA DECADE DI OGNI MESE CON RIFERIMENTO ALLE SOMME ACCREDITATE SUI C/C DI RISCOSSIONE NEL MESE PRECEDENTE

NON NECESSARIA LA VERIFICA PS EQUITALIA PER IL VERSAMENTO DELL'AGGIO (art. 48-bis DPR 602*/73) –
parere MEF – RGS del 04/04/2013



La riscossione dopo giugno 2013

Limiti all'affidamento esterno a società in house

Vincoli alla costituzione di società

Divieto per i Comuni fino a 30.000 abitanti (art. 14, comma 32, DL 78/2010)

Eccetto società con partecipazione paritaria o proporzionale agli abitanti detenuta da comuni complessivamente con più di 30000 abitanti

Possibilità di detenere 1 sola partecipazione per i Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti

Difficoltà nel mantenimento partecipazioni esistenti


Obbligo di liquidare o cedere entro il 30/09/2013 (*art. 29 D.L. 216/2011*) le partecipazioni per i Comuni fino a 30.000 abitanti le partecipazioni detenute eccetto

Società non in perdita negli ultimi 3 anni

Società che non hanno subito riduzioni di capitale per perdite

Società senza perdite ripianate dall'ente

Obbligo di cedere le partecipazioni entro il 31/12/2013 per i comuni fino a 50.000 abitanti




La riscossione dopo giugno 2013

Limiti all'affidamento esterno a società in house

Vincoli posti dal D.L. spending review
(art. 4 DL 95/2012)

Dovrebbero rientrare nell'esclusione dall'obbligo di sciogliere o cedere le società controllate che svolgono servizi strumentali per conto dell'amministrazione per oltre il 90% del fatturato (*escluse le società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari*) – art. 4, c. 1-3, D.L. 95/2012



La riscossione dopo giugno 2013

Limiti all'affidamento esterno a società in house


Vincoli sul personale (art. 76 DL 78/2010 – art. 20 DL 98/2011)

Al fine del computo dell'incidenza delle spese del personale si tiene conto delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica totale o di controllo

titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara

che svolgono funzioni di interesse generale aventi carattere né industriale né commerciale

che svolgono attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Natura della riscossione

Pubblica funzione ?

Art. 23 costituzione

Carattere autoritativo


Rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni ex art. 21, comma 3 L. 42/2009 (Funzione generale di amministrazione e controllo – servizio 4 gestione delle entrate tributarie e fiscali – dpr 194/96)

Servizio pubblico ?

E' servizio pubblico quell'attività diretta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, ovvero attività non autoritativa svolta nell'interesse della collettività

E' funzione pubblica quell'attività diretta al soddisfacimento proprio dei bisogni pubblici propri dell'amministrazione

E' rivolto all'ente e non al pubblico



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Natura della riscossione


Parere Antitrust 19/02/2009: la riscossione è un servizio reso in favore della pubblica amministrazione, rientrando nella categoria di quelli strumentali e non un servizio pubblico

Non è locale: può riguardare anche il territorio di altri comuni

In ogni caso non è di rilevanza economica, non essendo un servizio reso al cittadino che richiede un'attività di impresa

Servizio strumentale ?

Rivolto al soddisfacimento di bisogni dell'ente e non della collettività



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Conseguenze

Se funzione pubblica o servizio strumentale possibile la gestione in economia

Non consentita invece dall'art. 4 del DL 138/2011 per i servizi pubblici locali

Confermata dalla previsione dell'art. 7 del DL 70/2011

Possibile l'esternalizzazione (facoltà ma non obbligo)



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Affidamento della riscossione (concessione)

Rapporto concessorio:

Definizione giuridica: Delega al privato della potestà pubblica

Criterio del destinatario: nella concessione il servizio è erogato direttamente alla collettività al posto della PA, nell'appalto in favore della PA (Circolare Pcm 3944/02)

Criterio gestionale: Trasferimento dell'alea in capo al concessionario (CdS 2634/2002)

Criterio del corrispettivo: nella concessione in capo all'utente, nell'appalto in capo alla PA


Soggetto esterno agente contabile (art. 93-233 D.Lgs 267/00)

Affidamento di attività strumentali alla riscossione (es. invio e stampa bollettini, rendicontazione, ecc.)

Mero affidamento esterno di servizi

La riscossione rimane in capo all'ente

Affidamento: regole previste dal D.Lgs 163/2006



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Procedura (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)

Nel rispetto delle

normative U.E.

Procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (art. 4 D.L. 138/2011 – procedura ad evidenza pubblica salvo rare eccezioni)

Applicabili le procedure in economia?


Escluse per i servizi pubblici locali

Parziale ammissione da parte della Giurisprudenza (CdS 4958/2008)

Nei limiti massimi previsti dal codice appalti (art. 125 D.Lgs 163/2006)

Escluso comunque affidamento diretto

Difficoltà nell'individuare il valore della concessione



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Procedura di affidamento

Procedura ad evidenza pubblica (D.Lgs 163/2006)

Procedure aperte

Procedure ristrette

Procedure negoziate (utilizzabili sono in casi limitati)

Concessioni di servizi: non si applica il codice degli appalti (art. 30 D.Lgs 163/2006)

Scelta del contraente da eseguirsi sulla base dei principi desumibili dal trattato, dei contratti pubblici ed in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità

Con gara informale invitando almeno 5 concorrenti se sussiste in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione e con predeterminazione dei criteri selettivi.



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Soggetti

Soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 (*procedura ad evidenza pubblica*)

Sono esclusi gli agenti della riscossione (gruppo Equitalia) per i Comuni

Operatori di stati membri stabiliti in un paese della UE (*procedura ad evidenza pubblica*)

Che esercitano le attività suddette

Dotate di certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulta la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di settore



La riscossione dopo giugno 2013

Problematiche affidamento ai concessionari privati

Società a capitale misto pubblico privato

(con procedura a evidenza pubblica)

Iscritte nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs 446/97

Con soci privati scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari tra

Soggetti iscritti all'albo ex art. 53
D.Lgs 446/97

Operatori di altri stati membri con analoghi requisiti

(doppia procedura ad evidenza pubblica)



La riscossione dopo giugno 2013

Questioni relative alla gara

- Non escludibilità dell'avvalimento (*Consiglio di Stato, sent. n. 22 del 17/11/2011*)
- Possibilità di inserire ulteriori requisiti tecnici ed economici per la partecipazione oltre all'iscrizione all'albo, purchè non spropositati o irragionevoli (*Consiglio di Stato, sent. n. 3809/2011 – n. 7247/2009*)